Rosanna De Lorenzo

ADMAIORA
...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

# - Guida fiscale commentata -

## PARTE I

## "FISCO PER FAMIGLIE E IMPRESE"

**Presentazione di Rosanna De Lorenzo**

**Nota dell'Editore**

**Indice delle formule**

ADMAIORA

...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

## Presentazione di Rosanna De Lorenzo

*La trattazione che segue si presenta come una guida pratica fiscale commentata, che ripercorre con schemi e tabelle esemplificative gli argomenti trattati nella prima parte del manuale, Fisco per famiglie e imprese, in tema di fiscalità, italiana ed internazionale, in vigore per l'anno 2015, con attenzione costante alla prassi e rimando ai link ufficiali per la modulistica di riferimento.*

*Essa ripropone dapprima le novità in tema di semplificazioni fiscali per le persone fisiche, quali: la dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730), analizzandone i passaggi online di accettazione/modifica; la Certificazione Unica; i moduli già predisposti per l'apposizione del visto di conformità; le novità IRPEF 2015.*

*Schemi e tabelle esemplificative analizzano le misure d'intervento della semplificazione fiscale per le imprese, ripercorrendo: i nuovi adempimenti dichiarativi e di versamento, in caso di operazioni straordinarie, che interessano le società di persone; i regimi fiscali opzionali; le novità in tema di Spesometro 2015, con esempi pratici e l'ambito della fiscalità internazionale, dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 175/2014, c.d. „decreto semplificazioni fiscali".*

*Segue una comparazione molto interessante fra il ravvedimento operoso 2015, dopo le modifiche intervenute con la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), e la procedura c.d. di „voluntary disclosure", ai sensi della L. 186/2014, in materia di autoriciclaggio e rientro dei capitali dall'estero, di cui si indica il modello di riferimento.*

*La trattazione si conclude con le novità principali in materia di IVA, legate alla nuova definizione di „abitazione non di lusso" e gli indici di determinazione del riccometro – ISEE 2015.*

ADMAIORA

...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

*Predisposta in formato word editabile, si presta a rielaborazioni da parte del professionista, utili alla prassi quotidiana.*

## Nota dell'Editore

*La ricerca della praticità, riposta nella selezione che ha condotto alla definizione dei contenuti applicativi della presente, si esplica attraverso l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, che rimandano ai link ufficiali per la modulistica di riferimento, al fine di ottimizzarne l'uso professionale.*

*Formulario Parte I*

ADMAIORA

...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

## Indice delle formule

1) Dichiarazione dei redditi precompilata. Introduzione

2) Le novità nella compilazione del modello 730/2015

3) CU 2015: nuovi obblighi per il sostituto d'imposta

4) Riepilogando: trasmissione dei dati, scadenze e sanzioni

5) 730/2015 precompilato *online*

6) La scelta del contribuente

7) Tabella esemplificativa delle scelte possibili del contribuente

8) Nuovi profili di responsabilità di CAF e professionisti abilitati

9) *Fac-simile* modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164

10) *Fac-simile* modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164 (per l'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi)

11) *Fac-simile* modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164 (da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati)

12) Le scadenze della nuova dichiarazione dei redditi precompilata

**13) Prospetto delle novità in sintesi**

**14) Ravvedimento operoso 2015 e dichiarazione dei redditi pre-compilata**

**15) La dichiarazione "integrativa"**

**16) Ravvedimento operoso: esempi pratici**

**17) Calcolo degli interessi di mora nel 2015**

**18) Scadenza spesometro e ravvedimento operoso**

**19) Spesometro 2015: esempi pratici**

**20) Spesometro 2015: operazioni rilevanti ai fini IVA**

**21) Paesi c.d. *black list:* elenco 2015 Agenzia delle Entrate**

**22) San Marino e Lussemburgo esclusi dai Paesi *black list***

**23) Comunicazione con il nuovo modello polivalente**

**24) Operazioni con i Paesi *black list* e modello INTRASTAT 2015**

**25) Le novità 2015: operazioni *black list* a 10.000 euro, scadenza annuale, iscrizione in banca dati VIES gratuita**

**26) Comunicazione delle operazioni con Paesi c.d. *black list:* sintesi**

**27) Dichiarazione d'intento 2015**

**28) Redditi non dichiarabili con il modello 730**

**29) Quadro RW e c.d. *voluntary disclosure***

**30) Nuove modalità di comunicazione di alcuni regimi fiscali opzionali**

**31) Razionalizzazione in materia di IRAP**

**32) Schema esemplificativo regimi fiscali opzionali**

**33) Le nuove agevolazioni IVA sulle abitazioni "non" di lusso: le categorie catastali**

**34) ISEE 2015: il nuovo riccometro ed i servizi di *welfare***

**35) Schemi esemplificativi**

**36) I nuovi dati ISEE**

**37) ISEE specifici**

**38) ISEE corrente**

## 1) Dichiarazione dei redditi precompilata. Introduzione

*(Torna all'indice)*

La dichiarazione dei redditi precompilata, disciplinata dagli artt. 1-7 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, è senz'altro una delle novità più discusse del panorama fiscale italiano 2015: rivoluziona il rapporto tra Fisco e contribuente.

Entro il 15 aprile di ogni anno, l'Agenzia delle Entrate renderà nota la dichiarazione dei redditi, tramite una sezione dedicata sul proprio sito, per ciascun contribuente. Questi potrà decidere di accettare il modello 730, così come inviato, o modificarlo o integrarlo con dati che (ai fini dell'imponibile IRPEF) egli ritenga mancanti o non corretti.

Potrà accettare, integrare o modificare la dichiarazione così pervenuta:

- **direttamente o tramite il proprio datore di lavoro che presta assistenza fiscale, in qualità di sostituto d'imposta.** La responsabilità sarà a carico del contribuente solo in caso di modifica dei dati nella dichiarazione precompilata, che incidano nel calcolo dell'imponibile IRPEF;
- **tramite CAF e professionisti abilitati,** i quali **si assumeranno per lui la responsabilità** di eventuali errori dichiarativi a fronte dell'apposizione del visto di conformità – (doc.1, doc. 2, doc. 3).

(salvo in caso di dolo da parte del contribuente, che il professionista dovrà dimostrare).

Il nuovo sistema comporta una vera e propria inversione di ruoli, "una rivoluzione copernicana", secondo l'espressione con la quale la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, R. Orlandi, ha commentato la portata della riforma in oggetto, anche se "non per tutti".

Infatti, la novità riguarda i contribuenti, titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati[1] e pensioni, che compilano il modello 730 o il modello

[1] Si elencano di seguito le categorie dei contribuenti percettori di redditi di lavoro assimilati a quello dipendente, interessati dalla riforma: contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti

Uni.Co. PF, con caratteristiche da 730. In altri termini, la precompilata sarà predisposta anche per i contribuenti in possesso della nuova Certificazione Unica 2015, che hanno presentato il modello **UNICO Persone Fisiche 2014,** pur avendo i requisiti per presentare il 730 (ad es., dopo il 730/2014 hanno presentato un UNICO PF 2014 compilando i quadri RM, RT e RW).- (doc. Quadro RW)

Ad ogni modo, si tratta dei contribuenti che non hanno avuto in possesso una Partita IVA nell'anno precedente (2014) e la dichiarazione precedente è stata già liquidata[2].

La platea interessata è, dunque, rappresentata dai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e pensione, certificati da terzi, in qualità di sostituti d'imposta.

Questi ultimi compilano la nuova Certificazione Unica (CU) 2015 (doc. CU 2015) che trasmetteranno ai dipendenti / pensionati entro il 28 febbraio e all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.

Ne consegue che:

- i principali redditi aggiuntivi sono quelli immobiliari;

---

agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); soggetti impegnati in lavori socialmente utili; i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore ad un anno. Questi lavoratori hanno facoltà di rivolgersi o al proprio sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro decorre almeno da aprile a luglio 2015; diversamente, possono rivolgersi ad un CAF – dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro decorre minimo da giugno a luglio 2015 e solo nel caso in cui si conoscano i dati del sostituto d'imposta, che dovrà effettuare il conguaglio (mod. 730-4); personale della scuola (amministrativo e docenti) con contratto di lavoro a tempo determinato, i quali possono rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, in alternativa ad un CAF – dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro decorre almeno da settembre 2014 a giugno 2015; i lavoratori percettori esclusivamente di redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative (ex art. 50 TUIR, co.1, lett. c-*bis*), almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2015 e nel caso in cui si conoscano i dati del sostituto d'imposta che ne dovrà effettuare il conguaglio. Questi lavoratori utilizzeranno il modello 730, rivolgendosi presso CAF- dipendenti o professionista abilitato; i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione eseguita dal sostituto d'imposta, e dalla dichiarazione IRAP e IVA.

[2] Sono esclusi dalla dichiarazione precompilata 2015 i contribuenti che nel 2014 hanno presentato **dichiarazioni correttive** nei termini o **integrative**, per le quali – al momento dell'elaborazione della dichiarazione precompilata – è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (ai sensi dell'*art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973*).

▪ le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito, ai fini dell'imponibile IRPEF, derivano dai dati comunicati da enti terzi, quali: enti previdenziali, banche e assicurazioni, che trasmettono in via telematica i dati di propria competenza all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.

La dichiarazione dei redditi precompilata dal Fisco parte dal 2015 in via sperimentale: il contribuente potrà seguire la nuova modalità, di seguito illustrata, o procedere secondo quella ordinaria ancora vigente, ai sensi del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

In altri termini, potrà procedere in forma autonoma o per il tramite di CAF o intermediario abilitato[3], i quali si assumeranno per lui la responsabilità circa la veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni modificate e/o integrate, apponendo il visto di conformità, (doc.1, doc. 2, doc. 3) in caso di modifica e/o integrazione della dichiarazione precompilata dall'Agenzia.

[3] L'art. 1, co.3, del D. Lgs. 175/2014, ha individuato l'intermediario abilitato all'accettazione o modifica/integrazione della dichiarazione precompilata in " (…) un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale", di cui si specificano gli ulteriori requisiti all'art. 35 dello stesso decreto. Precluse, dunque, le altre categorie: i tributaristi, i ragionieri non abilitati ed i geometri fiscalisti.

## 2) Le novità nella compilazione del modello 730/2015

*(Torna all'indice)*

Mod. 730/2015

I dati che affluiscono nella dichiarazione precompilata provengono:

- **dalla Certificazione Unica**: reddito, ritenute IRPEF, trattenute di addizionali, compensi di lavoro autonomo occasionale, familiari a carico;
- **dalle comunicazioni dei soggetti che erogano mutui**, **imprese di assicurazione ed enti previdenziali**: interessi passivi di mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali;
- **dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**: oneri che danno diritto a detrazioni pluriennali, come spese per recupero del patrimonio edilizio, crediti d'imposta ed eccedenze riportabili;
- **dall'Anagrafe tributaria**: i versamenti con modello F24 e contributi per lavoratori domestici.

**In tabella, le informazioni utilizzate dall'Agenzia per il 730 precompilato e le relative fonti, con commento seguente sulle principali novità.**

| Dati da inserire nel 730 | Fonte |
|---|---|
| **Frontespizio**:<br>a.del contribuente – dichiarante: codice fiscale, dati anagrafici; residenza e domicilio fiscale;<br>b. dati dei familiari a carico;*****<br>c.dati del sostituto d'imposta. | Certificazione Unica<br>e Anagrafe tributaria |
| **Quadro A** –<br>Redditi dei terreni | Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria |
| **Quadro B** –<br>Redditi dei fabbricati<br>(compresa l'abitazione principale)****** | Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria |
| **Quadro C** –<br>Redditi di lavoro dipendente e assimilati:<br>a.art.48 e 50 TUIR per gli assimilati;<br>b. ritenute relative all'IRPEF e alle addizionali regionali e comunali;<br>c.dati bonus IRPEF (**Sez. V, rigo C14**)*******;<br>d. contributo di solidarietà. | Certificazione Unica |
| **Quadro D** –<br>Altri redditi:<br>a.di capitale;<br>b. di lavoro autonomo, ma non derivanti dall'esercizio di attività | Certificazione Unica |

| | |
|---|---|
| professionali;<br>c.redditi soggetti a tassazione separata, come quelli percepiti dagli eredi. | |
| **Quadro E** –<br>Oneri e spese: ********<br><br>a.oneri e spese detraibili: spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta;<br>b. oneri deducibili: spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo. | Certificazione Unica |
| **Quadro F** –<br>Eccedenze, acconti e altri dati:<br><br>a.acconti: relativi all'IRPEF, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;<br>b. ritenute: diverse da quelle riportate nei quadri C e D;<br>c.eccedenze ed altri dati: crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti. | Certificazione Unica e Anagrafe tributaria (pagamenti con il Mod. F24) |
| **Quadro G** –<br>Crediti d'imposta:*********<br><br>a.fabbricati;<br>b. incremento dell'occupazione; | Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente |

| | |
|---|---|
| c.redditi prodotti all'estero;<br>d. mediazioni;<br>e.reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;<br>f. ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo | |
| **Quadro I** –<br>Imposte da compensare | Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2015 per il versamento dell'IMU (tramite modello F24) dovuta per l'anno 2015 ed anche per le altre imposte per le quali è previsto il versamento con il modello F24. |
| **Firma della dichiarazione** | *Il contribuente* |

** Per familiari si intendono: il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, figli di primo matrimonio del coniuge).*

*Sarà necessario indicare anche il codice fiscale dei figli a carico residenti all'estero.*

*** Nel quadro B, non sarà più comunicato l'importo dell'IMU da sostenersi per ciascun fabbricato indicato.*

**** A partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato **"bonus IRPEF", di importo massimo di 80 euro mensili**, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore ad euro 26.000, riportato anche nella sezione dedicata della CU.*

*Il soggetto scelto dal contribuente per l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito, tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730, indicando poi il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Occorre compilare, quindi, **il rigo C14 del modello**, affinché il CAF o professionista abilitato possa calcolare direttamente il bonus. Se il rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio 2014, oppure se il datore di*

*lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente nel modello 730.*

*Inoltre, ai fini di una corretta determinazione del bonus IRPEF, occorre aver indicato nel rigo C4 tutte le somme percepite per incremento della produttività.*

********* *Per quanto riguarda le locazioni, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo del 20% delle spese sostenute per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione. Per poter fruire della suddetta deduzione, la durata complessiva della locazione non può inferiore ad otto anni* ***(valore da riportare nel rigo E32)****; l' importo massimo deducibile è di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali.*

***Agli inquilini di alloggi sociali****, adibiti ad abitazione principale, spetta una detrazione:*

- *pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro* ***(rigo E71)****;*
- *pari a 450 euro, se il reddito complessivo non supera i 30.987, 41 euro* ***(rigo E71)****;*
- *se invece la detrazione è superiore all'imposta lorda, il soggetto che presta assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.*

*Per quanto riguarda le locazioni di* ***terreni agricoli****, ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola e di età inferiore ai 35 anni,* ***spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni****, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro di terreno preso in affitto e sino ad un importo massimo detraibile di 1.200 euro annui* ***(rigo E82)****.*

*Tra gli oneri deducibili* ***non saranno più compresi*** *i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del SSN, versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.*

*Sui premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità, indicabili* ***nei righi da E8 a E12*** *del modello 730. I premi aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, non inferiore al 5%, sono detraibili sino ad un importo massimo di 530 euro e devono essere indicati* ***dal codice "36".*** *I premi aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili sino ad un*

*importo massimo di 1.291, 14 euro, al netto dei premi indicati in precedenza; ad essi corrisponde il* ***codice "37".***

*La percentuale detraibile sulle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e quelle a favore dei partiti politici sale dal 24% al 26%. Devono essere indicate entrambe* ***nei righi da E8 a e12****, indicate rispettivamente* ***dai codici "41" e "42".*** *In particolare, le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi fra 30 e 30.000 euro.*

*Sono state prorogate le seguenti detrazioni:*

a. *50% per quanto riguarda le spese sostenute per precisi interventi di recupero del patrimonio edilizio, su un ammontare complessivo di 96.000 euro; le quote indicate saranno ripartite in 10 quote annuali di pari importo, scomputate dall'imposta lorda sui redditi (****Quadro E, SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – DETRAZIONE DEL 50%);***
b. *50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per arredare un immobile abitativo in fase di ristrutturazione edilizia, su un ammontare complessivo di 10.000 euro; essi non saranno di classe inferiore ad A+ e classe A per i forni, mentre sono agevolabili anche gli elettrodomestici per i quali non è ancora obbligatorio indicare la classe energetica. (****Quadro E, SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI - DETRAZIONE DEL 50%);***
c. *65% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sino ad un importo massimo detraibile di 100.000 euro* ***(SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 65%);***
d. *65% per le spese riguardanti lavori di realizzazione di misure anti – sismiche* ***(SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 65%)****.*

********** *Dal 1° ottobre 2014, per poter utilizzare in compensazione i crediti che derivano da dichiarazioni precedenti, il contribuente deve obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici disponibili sul sito dell'Agenzia, sia direttamente che tramite intermediario abilitato, sia che il saldo finale in compensazione sia pari a zero, o superiore a zero o a 1000 euro.*

*Inoltre, è possibile riconoscere un credito d'imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro, eseguite a sostegno della cultura (**c.d. art bonus**), precisamente nel **rigo G9**. **Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.***

**Invio del 730 precompilato**

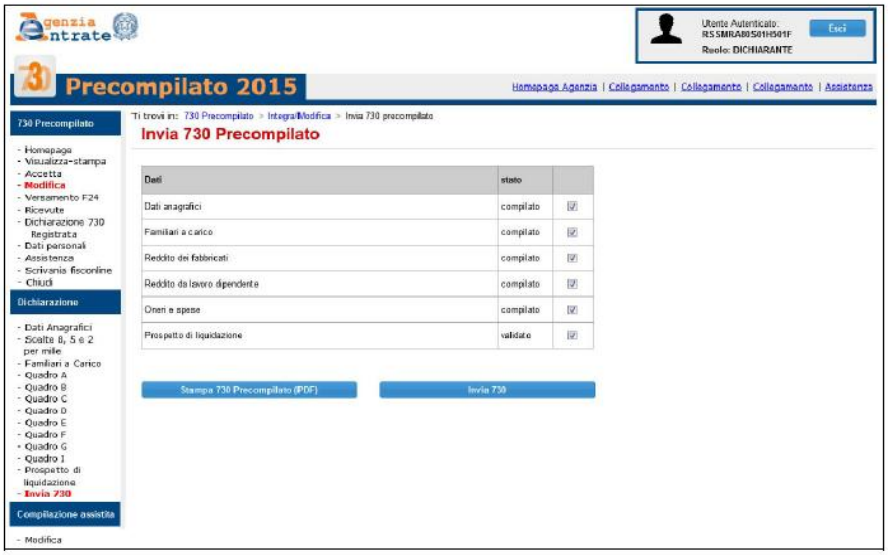


*Fonte: [www.governo.it](http://www.governo.it)*

Per quanto riguarda modello e istruzioni 730/2015, si rimanda al seguente link: [http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/730+2015/modello+e+istruzioni+730+2015](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditipf/730+2015/modello+e+istruzioni+730+2015)

## 3) CU 2015: nuovi obblighi per il sostituto d'imposta

***(Torna all'indice)***

*(CU 2015)*

Un'altra novità che debutta nel panorama fiscale italiano 2015, al fianco della dichiarazione dei redditi precompilata, è la Certificazione Unica, che sostituisce il Certificato Unico Dipendente (più noto come CUD[4]). Il nuovo modello, che dovrà essere utilizzato dai sostituti d'imposta, "consentirà di far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nell'anno 2014, non solo quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera", come spiegato dalla direttrice dell'Agenzia delle entrate, R. Orlandi. La nuova CU riporta anche le informazioni sui dati sui **redditi di lavoro autonomo**, le provvigioni e i redditi diversi percepiti nel corso del 2014, oltre alle informazioni sui redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali INPS[5].

Il **modello CU** si inserisce nel percorso che porterà alla definizione della **dichiarazione precompilata**, contenendo un flusso di informazioni che i **sostituti d'imposta** dovranno trasmettere esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015. Ai lavoratori, invece, il CU dovrà essere rilasciato entro il 28 febbraio. In caso di passaggio da un **sostituto d'imposta** all'altro, solo il subentrante dovrà inviare la comunicazione, evidenziando separatamente le somme corrisposte dal precedente sostituto.

---

[4] Il CUD è la certificazione cumulativa dei redditi di lavoro dipendente, pensionati e assimilati, che il datore di lavoro o ente pensionistico rilasciano rispettivamente ai propri dipendenti e pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettivamente versate allo stato.

[5] I sostituti d'imposta avranno la facoltà di suddividere il flusso telematico inviando le informazioni sui redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente da quelle riguardanti quelli da lavoro autonomo e diversi e le provvigioni.

Il modello CU si compone di tre parti:

- **frontespizio**, contenente i dati relativi al sostituto, al firmatario della comunicazione e all'intermediario incaricato della trasmissione;
- **quadro Ct**, contenente l'indicazione dell'indirizzo web prescelto per ricevere il flusso dei modelli 730-4;
- **Certificazione unica** (vera e propria).

Nella nuova Certificazione Unica debuttano:

- i dati riguardanti il coniuge, i figli e gli altri **familiari a carico** del lavoratore per i quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia;
- la sezione dedicata alla gestione del **bonus IRPEF** di **80 euro in busta paga**;
- il campo per il **contributo di solidarietà** sui trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- il prospetto con i dati fiscali di chi ha percepito **redditi di lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi.

Nel nuovo CU saranno presenti i dati relativi ai familiari a carico del lavoratore e il **sostituto d'imposta** dovrà indicare:

- i **compensi lordi** erogati, distinguendo le somme non soggette a ritenuta perché in regime convenzionale dalle altre somme o soggette a ritenuta;
- gli **imponibili**;
- le **ritenute** effettuate a titolo di acconto e a titolo di di imposta;
- le **addizionali** regionali e comunali, distinguendo tra quelle a titolo di acconto, d'imposta e quelle sospese;
- i **contributi previdenziali** a carico del lavoratore autonomo e quelli a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi;
- i dati sulle **spese rimborsate** e le ritenute restituite.

Nella nuova CU, troveranno, dunque, spazio anche le **ritenute dei lavoratori autonomi**, ad esempio dei professionisti, che effettuano **consulenze**

**presso le aziende**. La nuova certificazione sostituisce la certificazione dei compensi degli autonomi, fornita semplicemente su carta intestata dell'azienda sino all'anno scorso.

Resta fermo l'obbligo, in capo ai datori di lavoro, di presentare il **modello 770**, anche se alcune informazioni in esso contenuto saranno replicate nella nuova CU.

## 4) Riepilogando: trasmissione dei dati, scadenze e sanzioni

***(Torna all'indice)***

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri corrisposti nell'anno precedente, entro il **28 febbraio**.

Entro il **7 marzo**, i sostituti d'imposta trasmettono all'Agenzia una certificazione attestante: l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, le detrazioni di imposta effettuate e i contributi previdenziali e assistenziali versati, vale a dire la nuova Certificazione Unica 2015.

Oltre ad un calendario molto più abbreviato rispetto agli anni precedenti, questi soggetti saranno anche esposti al rischio di una **sanzione in misura fissa di euro 100**, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati all'Agenzia.

Per il modello, si rimanda a:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutiImposta/Certificazione+Unica+2015/Modello+CU+2015/Cu+2015+Modello/CU_2015_mod.pdf

## *5)* 730/2015 precompilato *online*

*(Torna all'indice)*

Dal 15 aprile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate sarà disponibile un'apposita sezione dalla quale il contribuente potrà accedere tramite PIN al proprio **730 precompilato**. Per accedere, è possibile richiedere il codice **PIN dell'Agenzia delle Entrate** dal sito internet, tramite *contact center* telefonico (848.800.444, al costo di una telefonata urbana) o allo sportello, con un documento di identità.

Oltre al modello 730, sarà possibile visualizzare:

- la **liquidazione:** rimborso erogato dal sostituto d'imposta e/o trattenute in busta paga;
- **modello 730-3** con dettaglio dei risultati della liquidazione;
- il **prospetto** con indicazione sintetica di redditi e spese nel 730 precompilato e fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione. L'Agenzia non inserirà nel 730 **dati incompleti** (es.: immobile senza destinazione d'uso nota) collocandoli invece nel prospetto, per consentire al contribuente di procedere con la verifica ed eventualmente indicarli manualmente nel 730 precompilato. Nel prospetto sono evidenziate anche le **informazioni incongruenti** che richiedono verifica del contribuente (es.: interessi passivi di ammontare superiore a quelli indicati nella dichiarazione precedente).

Si illustrano di seguito le fasi *online* dell'accettazione/modifica della dichirazione precompilata:

ADMAIORA

...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

**La prima schermata di accesso (il nome dell'utente è di fantasia)**

*Fonte: www.governo.it*

Se il contribuente presenta la dichiarazione precompilata 2015 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio (l'azienda o l'istituto di previdenza);
- compilare la scheda per la destinazione dell'8, 5 e 2 per mille IRPEF (anche se non esprime scelta);
- verificare che i dati siano corretti e completi.

Nel caso in cui non ci siano **correzioni** o **integrazioni** da fare, il contribuente accetterà il 730 precompilato senza modifiche.

In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante sostituto d'imposta, i dati non saranno sottoposti al **controllo documentale**, diversamente nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all'apposizione del **visto di conformità** sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata.

In caso contrario, può aggiungere o modificare qualcosa, come ad esempio le spese mediche[6].

Questa è la schermata che apparirà nel momento in cui si selezionerà l'opzione "**integra il tuo 730**", invece di "accetta":

**Spese e oneri da portare in detrazione con il sistema a regime**

*Fonte: www.governo.it*

[6] Eventuali integrazioni si renderanno necessarie soprattutto nel corso del 2015, quando ancora non saranno utilizzati i dati presenti nel *Sistema Tessera Sanitaria* relativi a **spese mediche** che danno diritto a **detrazioni** e **deduzioni** e sugli altri **oneri deducibili e detraibili**, che verranno presi in considerazione a partire dal 2016. Per integrare il modelloil contribuente dovrà accedere alla propria dichiarazione direttamente **dal sito *web* dell'Agenzia delle Entrate**, procedendo da solo o delegando il proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

Una volta apportate le modifiche e accettato il modello 730 da presentare, il *tool* invita a scegliere la destinazione dell'**8, del 5 o 2 per mille**, quindi permette di inviare la propria dichiarazione dei redditi modificata/integrata.

**A partire dal 2015, è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell'otto, cinque e due per mille.**

Il contribuente può destinare:

- l'8‰ del gettito IRPEF allo Stato oppure ad un'istituzione religiosa;
- il 5 ‰ IRPEF a determinate finalità;
- il 2 ‰ IRPEF in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere tutte espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l'apposita scheda, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

**Scelta per la destinazione dell'8, 5 e 2‰:**

**Destinazione dell'8, 5 e 2 per mille**

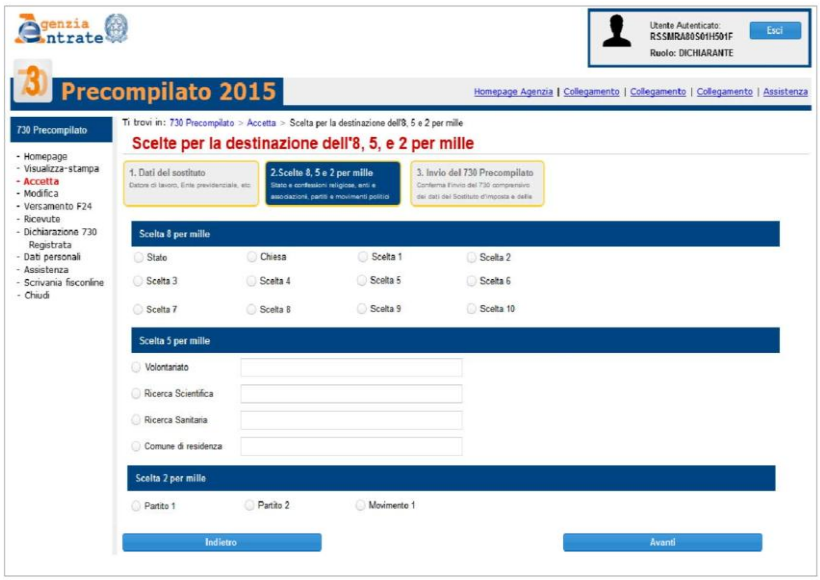


*Fonte: [www.governo.it](http://www.governo.it)*

A questo punto sarà elaborato e fornito il nuovo modello 730 (ed anche il nuovo 730-3) con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche.

**Elementi alla base della dichiarazione**

*Fonte:* [www.governo.it](http://www.governo.it)

A partire dal 2015 verranno unificate le scadenze per la presentazione del modello 730, sia che questa avvenga direttamente da parte del contribuente, sia che avvenga tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista. Il termine viene fissato al **7 luglio**.

**Invio del 730 precompilato**

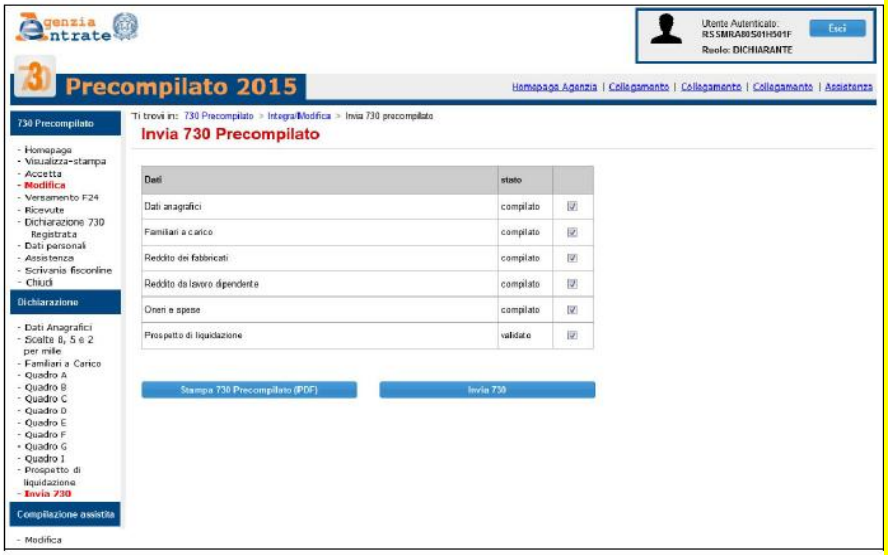


*Fonte: www.governo.it*

Una volta accettato o modificato, il 730 può essere trasmesso ***online*** (con ricevuta di avvenuta presentazione).

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il CAF o professionista consegna al contribuente **copia** della dichiarazione, prospetto di liquidazione e modello 730-3, elaborati. Nel prospetto sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute, i futuri rimborsi erogati dal sostituto d'imposta e le trattenute.

Se, dopo l'invio, il contribuente si accorge di aver commesso errori, può effettuare **rettifiche** con le stesse modalità previste per il 730 ordinario.

## 6) La scelta del contribuente

*(Torna all'indice)*

Il modello 730 (inviato dall'Agenzia) può essere presentato:

**1.** direttamente: il contribuente è responsabile dell'accettazione ed eventuale modifica dei dati pre-compilati;

**2.** indirettamente:

**2.a** tramite sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio dell'anno dichiarativo di prestare assistenza fiscale;

**2.b** CAF o professionista abilitato, iscritti agli albi dei dottori commercialisti, esperti contabili e dei consulenti del lavoro, che lo scaricano dal sito. In entrambi i casi, è necessaria la consegna di apposita delega da parte del contribuente ad uno dei soggetti indicati.

**1. Presentazione diretta.** Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente deve (tramite il sito dell'Agenzia):

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio[7];
- compilare in un'unica scheda la scelta per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'IRPEF, (anche se non esprime alcuna scelta);
- verificare in modo accurato che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente accetta senza modifiche; al contrario, qualora alcuni dati

[7] Il datore di lavoro/sostituto d'imposta ha l'obbligo di effettuare il conguaglio da assistenza fiscale: trattiene le somme dovute come saldo/acconto e rimborsa in caso di credito, secondo le indicazioni riportate nel mod. 730-4. Il suo utilizzo è riservato al CAF o al professionista abilitato, contiene le risultanze contabili delle dichiarazioni elaborate, ovvero, accoglie i dati sviluppati nel Modello 730-3 che consentono l'effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d'imposta. Il modello 730-4, relativo al lavoratore, è stato sinora inviato dall'intermediario (CAF o professionista abilitato) al sostituto d'imposta; il modello sarà inviato non più al sostituto ma direttamente all'Agenzia, che lo metterà a disposizione nel "cassetto fiscale" del sostituto.

...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

risultino non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il 730, ad es. per aggiungere oneri deducibili. In questi casi, saranno messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 ed uno 730-3, quest'ultimo riportante i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche apportate dal contribuente.
Accettato o modificato, il modello 730 va ritrasmesso *online* all'Agenzia, scaricando la ricevuta di avvenuta presentazione.
Se dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, deve produrre una dichiarazione integrativa, da rispedire entro il 10 novembre dello stesso anno dichiarativo.

## 2. Presentazione indiretta

### 2.a Presentazione tramite sostituto d'imposta

Il contribuente che sceglie di farsi assistere dal proprio datore di lavoro per la dichiarazione dei redditi, deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, anche il mod. 730-1 in busta chiusa, che riporta la scelta sulla destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF. Il modello dovrà riportare tassativamente il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante e dovrà essere consegnato, anche se questi non esprime alcuna scelta[8].
Entro il 7 luglio, ovvero entro l'invio della dichiarazione all'Agenzia, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata ed il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.
Anche in questo caso, se dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato il sostituto d'imposta si accorge di aver commesso degli errori, deve produrre una dichiarazione integrativa, da rispedire entro il 10 novembre dello stesso anno dichiarativo.

[8] Se il contribuente presenta la dichiarazione in forma congiunta, questi deve inserire le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'IRPEF in un'unica busta che riporta i dati del dichiarante.

**I contribuenti che non hanno un sostituto d'imposta**, perché il rapporto di lavoro è cessato oppure il soggetto non ha espresso la propria volontà di prestare assistenza fiscale, possono comunque utilizzare il modello 730[9]. In tal caso, se dalla dichiarazione emerge un debito, l'Agenzia delle Entrate invia all'interessato il modello F24 per eseguire il pagamento, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine. L'eventuale rimborso sarà, invece, eseguito per compensazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

**2.b <u>Presentazione tramite CAF o professionista abilitato</u>**

Il contribuente che sceglie un CAF o un professionista abilitato deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, anche il 730-1 in busta chiusa, che riporta la scelta sulla destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF. Il modello dovrà riportare tassativamente il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante e dovrà essere consegnato, anche se questi non esprime alcuna scelta.

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, ovvero tutti i documenti che dimostrino il diritto alle deduzioni sul reddito e detrazioni d'imposta, eventualmente richiesti.

I principali documenti da presentare sono:

- la Certificazione Unica per documentare le ritenute;
- gli scontrini, le fatture, le ricevute e le quietanze di pagamento, che provano le spese sostenute[10];
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;

[9] Il D. L. 69/2013, c.d. decreto "del fare" ha introdotto la possibilità di utilizzare il modello 730 anche per quei contribuenti – lavoratori, titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, che non hanno un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

[10] In questa fase, il contribuente non deve presentare: i documenti che riportano indicazione delle spese deducibili e degli oneri detraibili, che sono stati già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di calcolo delle imposte e delle operazioni di conguaglio fra le ritenute ed i rimborsi.

▪ la dichiarazione Modello Unico, nel caso di crediti per i quali il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi

Il contribuente conserva la documentazione indicata in originale; il CAF o professionista ne conserva la copia, che può anche essere trasmessa su richiesta all'Agenzia. Infatti, i documenti relativi alla campagna dichiarativa 2015, per i redditi 2014, devono essere conservati sino al 31 dicembre 2019, termine sino al quale l'Amministrazione fiscale può richiederli.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia, comunque entro il 7 luglio, il CAF o professionista deve consegnare al contribuente: una copia della dichiarazione da trasmettere ed il modello di liquidazione, 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente stesso. Il prospetto di liquidazione riporterà le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o professionista sulla dichiarazione precompilata pervenuta telematicamente dall'Agenzia.

Anche in questo caso, se dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato l'intermediario si accorge di aver commesso degli errori, deve produrre una dichiarazione integrativa, da rispedire entro il 10 novembre dello stesso anno dichiarativo. Ciò eviterà a suo carico l'irrogazione della sanzione nella misura del 30% per la maggiore imposta dovuta (dal contribuente).

E' opportuno precisare che, in fase di precompilazione, l'Amministrazione procedente, in questo caso l'Agenzia delle Entrate, predispone meccanismi di controllo automatico sulla veridicità dei dati auto-dichiarati dal contribuente, in caso di modifica/integrazione degli stessi rispetto al modello precompilato.

Si prospettano diverse situazioni.

▪ In caso di **dichiarazione accettata, presentata senza modifiche**, direttamente o tramite il datore di lavoro – sostituto d'imposta, che presti assistenza fiscale, l'Agenzia **non effettuerà il controllo formale**[11] sugli

[11] Ai sensi dell'art. 36-*ter* DPR 600/1973, recante "Disposizioni comuni in materia delle imposte sui redditi". Art. 36-ter. "Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a piu' dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente".

oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali), indicati nel 730 precompilato, in riferimento ai dati trasmessi dagli enti esterni[12] (banche, assicurazioni, enti previdenziali), in quanto non sarà stata apportata alcuna modifica ai valori pre-compilati. In altri termini, non saranno oggetto di controllo tutti quei dati presenti nella dichiarazione provenienti dai soggetti terzi (banche ed imprese di assicurazione), in quanto l'esito di un eventuale controllo sarebbe regolare. In tal caso, il contribuente potrà anche non conservare la documentazione di supporto alla dichiarazione stessa.

- In caso di **dichiarazione presentata con modifiche**, direttamente o tramite il datore di lavoro – sostituto d'imposta[13], che presta assistenza fiscale: **il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione**, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni. Per questo è obbligo del contribuente conservare la relativa documentazione originale, qualora fosse necessario presentarla per confermare la sussistenza delle condizioni soggettive, che danno diritto alle detrazioni fiscali (o deduzioni dal reddito), come modificate.
- In caso di **dichiarazione presentata, con o senza modifiche, tramite CAF e professionisti**: il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni, ed è effettuato nei confronti del CAF/professionista (per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti ex art. 35 D. Lgs 175/2014). Se dai controlli automatici emerge un visto di conformità infedele, per condotta del contribuente o errore dell'intermediario, questi è tenuto a pagare una

[12] Resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni.

[13] La presentazione tramite **sostituto d'imposta** è riservata a dipendenti e pensionati che ne hanno ricevuto la disponibilità entro il 15 gennaio.

somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo il caso di comportamento doloso di quest'ultimo).

## 7) Tabella esemplificativa delle scelte possibili del contribuente

*(Torna all'indice)*

| Le scelte possibili per il (re)invio della dichiarazione precompilata | | | |
|---|---|---|---|
| **I soggetti** | **Accettazione senza modifiche** | **Accettazione con modifiche** | **Profili di responsabilità** |
| Contribuente | l'Agenzia **non effettuerà il controllo formale** sui dati trasmessi dagli enti esterni, quali: banche, assicurazioni ed enti previdenziali | **il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati,** compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il controllo delle condizioni soggettive per cui derivino detrazioni/deduzioni | **In caso di accettazione senza modifiche**, non si applica il controllo formale né a carico del contribuente, né del sostituto d'imposta.<br><br>**In caso di accettazione con modifiche**, si applicano le regole ordinarie: la responsabilità è in capo solo al contribuente; esonerato il sostituto d'imposta che ha prestato assistenza fiscale. |
| Sostituto d'imposta* | l'Agenzia **non effettuerà il controllo formale** sui dati trasmessi dagli enti esterni, quali: banche, assicurazioni ed enti previdenziali | **il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati,** compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il controllo delle condizioni soggettive per cui derivino detrazioni | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | oppure deduzioni | |
| CAF/professionista abilitato ex art.35 D. Lgs. 175/2014 | Il controllo formale è eseguito su tutti i dati, trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni, ed è effettuato nei confronti del CAF/professionista circa la sussistenza dei requisiti ex art. 35 D. Lgs 175/2014). | Il controllo formale è eseguito su tutti i dati, trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni, ed è effettuato nei confronti del CAF/professionista circa la sussistenza dei requisiti ex art. 35 D. Lgs 175/2014). | Se dai controlli automatici emerge un visto di conformità infedele, per condotta del contribuente o errore dell'intermediario,questi è tenuto a pagare una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo il caso di comportamento doloso di quest'ultimo). |

## 8) Nuovi profili di responsabilità di CAF e professionisti abilitati

*(Torna all'indice)*

Con la nuova previsione di cui all'art. 6 ("Visto di conformità"), il D. Lgs. sulle semplificazioni fiscali, n. 175/2014, inasprisce il regime di responsabilità per la dichiarazione dei redditi errata. Qualora si verificassero inesattezze sul calcolo delle imposte, ad esempio per una applicazione errata delle detrazioni fiscali, a risponderne sarà il CAF o il professionista abilitato alla trasmissione della dichiarazione precompilata, nel rilascio del visto di conformità.

La sanzione applicata corrisponde al versamento dell'importo dell'**imposta**, della **sanzione, pari al 30%,** e degli **interessi, maturati sino al giorno del pagamento effettivo**[14]**,** che sarebbero stati richiesti al contribuente.

L'unico modo per CAF e professionisti per evitare tali **sanzioni** è di provare che il visto di conformità infedele è frutto della **volontà fraudolenta da parte del contribuente** nel fornire i propri dati.

Ai soggetti coinvolti viene però lasciata la possibilità di inviare entro il **10 novembre** di ciascun anno una **dichiarazione rettificativa**, che lascia a carico del contribuente il versamento della maggiore imposta dovuta a causa del ritardo.

Il CAF o professionista verificano la correttezza dei dati dichiarati e rilasciano apposito **visto di conformità**. In caso di visto infedele, il soggetto che effettua l'assistenza fiscale paga una somma pari imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti a seguito dei controlli formali dell'Agenzia delle Entrate, sempre che non sia stato indotto da condotta dolosa del contribuente. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa viene trasmessa una **dichiarazione rettificativa** o una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, ci si limiterà alla sola sanzione.

[14] Essi sono calcolati in base al saggio legale annuo in vigore dall'1/01/2015, pari allo 0,50%. La nuova disposizione è prevista nel Decreto 11 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014 n. 290, con effetto dall'1/01/2015 al 31/12/2015.

## 9) *Fac-simile* modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164

*(Torna all'indice)*

*(Visto di conformità)*

All'Agenzia delle entrate
Direzione Regionale _____

**OGGETTO: Comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.**

Il/La sottoscritto/a_____ nato a _____ il_____
residente in _____ Via_____Codice fiscale_____
Partita IVA_____ iscritto all'Ordine dei _____
di_____n._____ abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Recapito telefonico _____, numero di fax _____
Indirizzo di posta elettronica _____

**COMUNICA**

che intende esercitare, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997

**ALLEGA**

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del decreto n. 164 del 1999;
2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999

**SI IMPEGNA**

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data

_____

(Firma del professionista)

## 10) *Fac-simile* modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164 (per l'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi)

*(Torna all'indice)*

*(Visto di conformità)*

All'Agenzia delle entrate
Direzione Regionale _____

**OGGETTO: Comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.**

Il/La sottoscritto/a_____ nato a _____ il_____
residente in _____ Via_____Codice fiscale_____
Partita IVA_____ iscritto all'Ordine dei _____
di_____n._____ abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Recapito telefonico _____, numero di fax _____
Indirizzo di posta elettronica _____

**COMUNICA**

- che intende esercitare, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31.5.1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997;

- che si avvale della società di servizi di seguito specificata il cui capitale sociale è posseduto, in maggioranza assoluta, da professionisti che hanno comunicato che intendono apporre visto di conformità come si evince dai dati che seguono:

| | |
|---|---|
| Denominazione | |
| Ragione Sociale | |
| Sede legale | |
| Codice fiscale | |
| Partita IVA | |
| Dati anagrafici soci e qualifiche | - Socio A) nato a …… il …….. e residente in …….. via …….. C.F. …….. iscritto all'Albo …….di …….. al numero ……con una quota pari al …..% del capitale sociale;<br>- Socio B) nato a …… il …….. e residente in …….. via …….. C.F. …….. iscritto all'Albo di …….. al numero …… con una quota pari al …..% del capitale sociale; |
| Dati anagrafici organo amministrativo | …….. nato a …… il …….. e residente in …….. via …….. C.F. …….. iscritto all'Albo …….. al numero …… |

| | |
|---|---|
| Dati anagrafici collegio sindacale | - Sindaco A) nato a …… il …….. e residente in …….. via …….. C.F. …….. iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero ……<br>- Sindaco B) nato a …… il …….. e residente in …….. via …….. C.F. …….. iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero ……<br>- Sindaco C nato a …… il …….. e residente in …….. via …….. C.F. …….. iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero …… |
| Attività affidate | |
| Denominazione o Ragione Sociale | |
| Sede legale | |
| Codice fiscale | |
| Partita IVA | |
| <u>Dati anagrafici soci e qualifiche</u> | - Socio A) nato a …… il …….. e residente in …….. via …….. C.F. |

| | |
|---|---|
| | ..... iscritto all'Albo .....di ..... al numero .....con una quota pari al .....% del capitale sociale;<br>- Socio B) nato a ..... il ..... e residente in ..... via ..... C.F. ..... iscritto all'Albo di ..... al numero ..... con una quota pari al .....% del capitale sociale; |
| Dati anagrafici organo amministrativo | ..... nato a ..... il ..... e residente in ..... via ..... C.F. ..... iscritto all'Albo ..... al numero ..... |
| Dati anagrafici collegio sindacale | - Sindaco A) nato a ..... il ..... e residente in ..... via ..... C.F. ..... iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero .....<br>- Sindaco B) nato a ..... il ..... e residente in |

ADMAIORA
...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

…… via …….. C.F. …….. iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero ……
- Sindaco C nato a …… il …….. e residente in …… via …….. C.F. …….. iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero ……

Attività affidate

**ALLEGA**

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 decreto n. 164 del 1999;
2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, decreto n. 164 del 1999

**SI IMPEGNA**

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data _____ (Firma del professionista)

## 11) *Fac-simile* modulo per la comunicazione di cui all'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164 (da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati)

*(Torna all'indice)*

*(Visto di conformità)*

All'Agenzia delle entrate
Direzione Regionale _____ _____

**OGGETTO: Comunicazione di cui all'art. 21 D.M. 31/05/1999 n. 164 per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.**

Il/La sottoscritto/a_____ nato a _____ il_____
residente in _____ Via_____Codice fiscale_____
Partita IVA_____ iscritto all'Ordine dei _____
di_____n._____ abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
Associato nello Studio Professionale_____ _____,
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____,
con sede in _____, unitamente ai seguenti professionisti:
1) _____
( professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n.241/1997 o ·altro professionista);
2) _____

( professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n.241/1997o ·altro professionista);
3) _____
(professionista di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 e dell'art. 35 del decreto legislativo n.241/1997 o ·altro professionista);
Recapito telefonico _____, numero di fax _____
Indirizzo di posta elettronica _____

**COMUNICA**

che intende esercitare, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31/05/1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997

**ALLEGA**

1. copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del decreto n. 164 del 1999
2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999

**SI IMPEGNA**

a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data _____

(Firma del professionista)

## 12) Le scadenze della nuova dichiarazione dei redditi precompilata

*(Torna all'indice)*

| LA MAPPA DELLE SCADENZE | |
|---|---|
| **ADEMPIMENTO** | **TERMINE** |
| I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, le forme pensionistiche complementari trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati riferiti a:<br>• quote di interessi e relativi oneri accessori per mutui in corso;<br>• premi di assicurazione sulla vita, *mortis causa* e contro gli infortuni;<br>• contributi previdenziali ed assistenziali;<br>• contributi versati a forme pensionistiche complementari. | **28 febbraio** |
| I sostituti d'imposta trasmettono all'Agenzia delle Entrate le attestazioni riguardanti l'ammontare complessivo:<br>• delle somme erogate;<br>• delle ritenute operate;<br>• delle detrazioni d'imposta effettuate;<br>• dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti;<br>• le certificazioni delle somme assoggettate a ritenuta, riguardanti i soggetti titolari di Partita IVA. | **7 marzo** |

| | |
|---|---|
| **L'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata** | **15 aprile** |
| Sono unificate le scadenze per l'invio del modello 730, sia quando presentato (con o senza modifiche) direttamente dal contribuente, sia se inoltrato tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato. | **7 luglio** |
| Presentazione dell'eventuale dichiarazione rettificativa da parte di CAF o professionista abilitato per rimuovere errori nel modello 730 iniziale. | **10 novembre (dell'anno in cui la violazione è stata commessa)** |

## 13) Prospetto delle novità in sintesi

***(Torna all'indice)***

| **La dichiarazione precompilata in sintesi** |
|---|
| Dal 2015, in via sperimentale, arriverà ai dipendenti e soggetti che compilano 730 e modello Unico PF la dichiarazione precompilata sui redditi 2014, in via telematica, da parte dell'Agenzia delle Entrate. |
| Gli oneri certificati dal sostituto d'imposta rientrano fra quelli per i quali è possibile effettuare controlli formali (nel caso di modifica alla dichiarazione precompilata). |
| In caso di visto infedele a carico dei CAF o intermediari abilitati è la responsabilità di pagamento della maggiore imposta dovuta dal contribuente; la sanzione nella misura del 30% e gli interessi legali maturati dalla scadenza al giorno in cui si versa la somma per intero. |
| Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. |
| Il 7 luglio diventa il "*730 day*": un termine unico entro cui i contribuenti possono ritrasmettere la dichiarazione, previa accettazione con o senza modifiche. |
| Resta al 10 novembre la scadenza per il termine della dichiarazione "rettificativa"; anche la dimostrazione della condotta dolosa del contribuente libera il professionista dalla responsabilità per visto infedele. |

## 14) Ravvedimento operoso 2015 e dichiarazione dei redditi pre-compilata

*(Torna all'indice)*

Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso in sede di dichiarazione dei redditi, utilizzato dai contribuenti per correggere errori di indicazione dell'imposta, di eventuali detrazioni, oneri, errata indicazione dei redditi con il modello 730 o Unico, si esaminano le tre ipotesi seguenti.

A) **Violazioni accertate in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione**: in base a quanto stabilito dagli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del DPR n. 600 del 1973, il contribuente che si accorge di aver pagato una somma sbagliata a causa di un errato calcolo del tributo o dell'imposta o di aver scritto e indicato errate detrazioni o oneri deducibili e detraibili su una dichiarazione, può, ricorrere al ravvedimento per effettuare tali correzioni. In questi casi, egli è tenuto a presentare un'unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute. Le sanzioni ridotte (3, 75% e 12,50%) saranno calcolate sui rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

B) **Omissione o non corretta indicazione dei redditi:** il contribuente che si accorge di aver omesso o non indicato correttamente redditi o detrazioni d'imposta su una dichiarazione, può sanare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa (che sostituisce l'originale). Egli sosterrà: il pagamento della sanzione ridotta al 12,50% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, con il pagamento del tributo dovuto e relativi interessi, calcolati al tasso legale annuo, con maturazione giorno per giorno in base ai giorni di ritardato pagamento.

C) **Dichiarazione dei redditi presentata in ritardo non superiore a 90 giorni.** In questo caso, il soggetto abilitato all'invio telematico (intermediario o

CAF), che non ha trasmesso tempestivamente la dichiarazione dei redditi entro la regolare scadenza, può sanare la posizione, presentando la dichiarazione: entro 90 giorni dalla data di regolare scadenza, cui si aggiunge il pagamento della sanzione di 25 euro (pari a 1/10 del minimo di 258 euro), che eseguirà a suo carico, secondo le nuove disposizioni sui profili di responsabilità degli intermediari, di cui al D. Lgs. 175/2014.

Nei casi A e B, il contribuente presenta la **dichiarazione integrativa**[15]:

- utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento;
- barrando nella dichiarazione l'apposita casella "Dichiarazione integrativa";
- indicando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali invece sono rimasti invariati;
- riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni.

L'eventuale maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso[16].

[15] Ad esempio, se il contribuente deve correggere un errore di calcolo nella dichiarazione dei redditi circa detrazioni o oneri deducibili non spettanti o si dimentica completamente di presentare la dichiarazione, può ricorrere al ravvedimento operoso per rimediare alla dimenticanza e all'errore prima che gli venga contestata la violazione da parte dell'Agenzia, presentando il **Modello 730 integrativo,** che sostituisce il primo modello errato, rivolgendosi al CAF o intermediario abilitato.

[16] Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E', invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, IRPEF, IVA, IRES, ecc.).

## 15) La dichiarazione "integrativa"

*(Torna all'indice)*

Si compila un altro modello 730, di rettifica o integrazione al precedente, nei casi di seguito indicati:

- se il contribuente riscontra errori, che incidono sui dati utili alla determinazione delle imposte, dovrà compilare (da sé o per il tramite del soggetto da lui delegato) un nuovo modello 730, di rettifica;
- se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi utili alla verifica della correttezza dei dati riportati nella dichiarazione precompilata. In tal caso, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Ne derivano quattro casi di riferimento.

**A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito, un minor debito oppure un'imposta invariata**

Il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi utili da indicare nella dichiarazione, al punto che l'integrazione o l'eventuale rettifica di dati errati comporta un maggior credito, un minor debito od anche un'imposta invariata.

Sussistono due possibilità:

- presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti **entro il 25 ottobre**. La qualità di 730 integrativo, in questo caso, è identificata dall'apposizione del codice **"1"** nella relativa casella, "730 integrativo", presente nel frontespizio.

Diversamente dalla prima fase, di ricezione della precompilata da parte dell'Agenzia, il 730 "integrativo" deve essere presentato a CAF o intermediario abilitato: il contribuente non può compilarlo da sé, né rivolgersi al sostituto d'imposta (cui eventualmente si è richiesta l'assistenza fiscale in fase di ricezione della precompilata). Quindi, la documentazione necessaria, a fini integrativi della dichiarazione, dovrà essere presentata al CAF o professionista abilitato da parte del contribuente. A seguire, l'intermediario elabora un nuovo prospetto di liquidazione, modello 730-3, sul quale barra l'apposita casella "integrativo" e lo consegna all'assistito entro il 10 novembre, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa.

- presentare il modello Unico PF 2015, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. In questo caso, il contribuente dovrà rispettare il termine del **30 settembre** dell'anno dichiarativo (c.d. dichiarazione "correttiva nei termini") oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico dell'anno successivo (dichiarazione integrativa[17] a favore). Ad esempio, questa ricadrà nell'anno 2016, periodo d'imposta 2015, per crediti non ancora liquidati. E' uno dei casi in cui il contribuente non può ricevere la precompilata.

[17] La dichiarazione integrativa è disciplinata dall'art.2, co.8, del DPR 322/1998, sui termini per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Il comma 8 stabilisce quanto segue: "Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.P.A. convenzionata".

...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

**B. Integrazione della dichiarazione per modificare i dati del sostituto d'imposta**

Il contribuente si accorge di non aver indicato tutti i dati utili all'identificazione del sostituto d'imposta, che effettuerà il conguaglio, oppure di non averli forniti in modo corretto. **Entro il 25 ottobre** dell'anno dichiarativo presenterà il modello 730, con funzione integrativa o di rettifica di tali dati. In questo caso, il contribuente indicherà il codice **"2"** nella relativa casella, "730 integrativo", presente nel frontespizio.

**C. Compresenza delle situazioni di cui ai casi A e B**

**Entro il 25 ottobre** dell'anno dichiarativo il contribuente presenterà il modello 730, indicando il codice **"3"** nella relativa casella, "730 integrativo", presente nel frontespizio.

**D. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior debito oppure un minor credito**

Il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi utili da indicare nella dichiarazione, al punto che l'integrazione o l'eventuale rettifica di dati errati comporta un minor credito oppure un maggior debito. In tal caso, dovrà utilizzare il solo modello Unico PF 2015 entro:

- **il 30 settembre** dell'anno dichiarativo (dichiarazione "correttiva nei termini") oppure entro **il termine previsto** per la presentazione del modello Unico relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a sfavore). Se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente procederà a versare contestualmente l'importo del tributo da pagare, degli interessi collegati al tasso legale, con maturazione giornaliera, e della sanzione in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art.13 del D. Lgs. 472 del 1997, sull'istituto del c.d. "ravvedimento operoso breve";

- **il 31 dicembre** del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, pur restando l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

A conclusione della presente, è opportuno ricordare che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730: in altri termini, il datore di lavoro o ente pensionistico, in qualità di sostituti di imposta, sono comunque obbligati ad effettuare i rimborsi o a trattenere le somme dovute in base al modello 730.

## 16) Ravvedimento operoso: esempi pratici

*(Torna all'indice)*

**A) Ravvedimento omesso versamento IRPEF periodo d'imposta 2011**

Un contribuente non ha versato l'IRPEF a saldo derivante dalla dichiarazione dell'**anno 2011** (importo da versare entro il 18 giugno 2012 e dichiarazione da presentare entro il 1° ottobre 2012), per un importo complessivo pari a 1.000 euro: decide di effettuare il ravvedimento il 29 gennaio 2015.

La sanzione minima per tale violazione ammonta a 300 euro (30% dell'importo omesso).

In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera b-*ter*) dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e quindi la riduzione ad 1/6 della sanzione.

Pertanto, nel caso in questione, la sanzione ridotta sarà pari a:

300 * 1/6 = **50 euro**

**B) Ravvedimento omesso versamento IRPEF periodo d'imposta 2012**

Un contribuente non ha versato l'IRPEF a saldo derivante dalla dichiarazione dell'**anno 2012** (importo da versare entro il 17 giugno 2013 e dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2013), per un importo complessivo pari a 1.000 euro: decide di effettuare il ravvedimento il 29 gennaio 2015.

La sanzione minima per tale violazione ammonta a 300 euro (30% dell'importo omesso).

In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera b-*bis*) dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e quindi la riduzione ad 1/7 della sanzione.

Pertanto, nel caso in questione, la sanzione ridotta sarà pari a:

300 1/7 = **42,86 euro**

**C) Ravvedimento omesso versamento IRPEF periodo d'imposta 2013**

Un contribuente che, non avendo versato l'IRPEF a saldo derivante dalla dichiarazione dell'**anno 2013** (importo da versare entro il 16 giugno 2014 e dichiarazione da presentare entro il 30 settembre 2014), per un importo

complessivo pari a 1.000 euro: decide di effettuare il ravvedimento il 29 gennaio 2015.
La sanzione minima per tale violazione ammonta a 300 euro (30% dell'importo omesso).
In questo caso dovrebbe trovare applicazione la lettera b) dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e quindi la riduzione ad 1/8 della sanzione.
Pertanto, nel caso in questione, la sanzione ridotta sarà pari a:
**300 * 1/8 = 37,50 euro**

**D)** Esempio di calcolo di ravvedimento operoso su un'imposta netta di Euro 120,00 per un ritardo di gg. 21 rispetto alla scadenza prevista:
- Imposta netta dovuta = Euro 120,00
- Interessi legali = $\frac{120 \times 1 \times 21}{36500}$ = Euro 0,07 (tasso di interesse da applicare fino al 31/12/2010)
- Sanzione = 120 x 2,5% = Euro 3,00

Nel caso rappresentato la somma da versare sarà: **120,00 + 0,07 +3,00 = 123,07**

**E)** Esempio di calcolo di ravvedimento operoso su un' imposta di Euro 350,00 per un ritardo di gg. 50 rispetto alla scadenza prevista:
- Imposta netta dovuta = Euro 350,00
- Interessi legali = $\frac{350 \times 1 \times 50}{36500}$ = Euro 0.48 (tasso di interesse da applicare fino al 31/12/2010)
- Sanzione = 350 x 3% = Euro 10,50

Nel caso rappresentato la somma da versare sarà: **350 + 0.48 + 10,50 = 361,00**

## 17) Calcolo degli interessi di mora nel 2015

*(Torna all'indice)*

Gli interessi moratori devono essere calcolati nella misura del tasso legale vigente nel periodo concernente la violazione, con maturazione giornaliera, sulla base dell'importo dell'imposta non versata.

Come già anticipato, il tasso di interesse legale per l'anno 2015 è pari allo 0,50%.

La modifica ha notevoli ripercussioni con riferimento al calcolo degli interessi da versare a seguito di ravvedimento operoso, i quali sono da calcolare dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso.

L'Agenzia delle Entrate, nella **R.M. n. 296/2008**, ha fornito delle precisazioni in merito alle modalità di calcolo degli interessi moratori, dovuti in sede di ravvedimento operoso.

Affinché il contribuente possa beneficiare della riduzione di una sanzione amministrativa, a seguito di errori o omissioni nell'adempimento dei propri obblighi tributari, egli deve eseguire il versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. Il contribuente dovrà provvedere al versamento della sanzione ridotta, insieme al pagamento del tributo e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Ai fini del calcolo degli interessi moratori, da calcolare al tasso legale, attualmente fissato nella misura del 0,5% annuo, si applica la formula che segue:

$$\mathbf{I = (C \times R \times N) / 365}$$

con:

- C = capitale (l'imposta da versare);
- R = saggio d'interesse legale (nel caso dello 0,5% espresso come 0,005);
- N = numero di giorni di ritardo;

- 365 è il numero di giorni di cui è composto l'anno civile[18].

Ad esempio, per effettuare il ravvedimento operoso nel 2015 di una ritenuta d'acconto non versata al 16/12/2014, occorrerà: calcolare gli interessi di ritardato versamento per i giorni che vanno da quello successivo alla scadenza, quindi 17/12/2014 , fino al 31/12/2014 (15 giorni) nella misura dell'1%; per i giorni che vanno dall'1/1/2015 fino al giorno di pagamento nella misura dello 0,5%.

[18] In tal senso, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l'anno civile (365), anche quando l'anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile).

## 18)Scadenza spesometro e ravvedimento operoso

*(Torna all'indice)*

La **scadenza del 30 aprile 2015** riguarda il termine per la presentazione, da parte dei soggetti obbligati, della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, mediante la compilazione del modello polivalente da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Se il modello polivalente viene presentato oltre tale data, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso pagando sanzione e gli interessi legali, stabiliti quest'anno nella misura dello 0,5%, per ogni giorno di ritardo o utilizzare il nuovo ravvedimento lunghissimo 2015, richiamato in precedenza.

Per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 euro ed un massimo di 2.065 euro[19].

Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso Spesometro 2015 che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata pari ad un minimo di euro 86. È consentito, al contempo, la trasmissione di una comunicazione, in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

[19] Come previsto dall'art. 21 del D.L. 78/2010.

## 19) Spesometro 2015: esempi pratici

*(Torna all'indice)*

**Esempio 1**: un privato esegue una ristrutturazione di un immobile nel giugno 2014 con un primo intervento di 3.000 euro regolarmente fatturato, e un secondo intervento per 1.500 euro di cui riceve fattura a dicembre 2014. In questo caso i due interventi sono collegati tra di loro e pertanto deve essere effettuata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'artigiano che ha eseguito i suddetti lavori.

**Esempio 2**: un privato acquista un pacchetto viaggio per un paese extra Ue presso un'agenzia turistica per 5.000 euro e paga 4000 euro con bancomat e 999,00 in contanti, in questo caso l'agenzia avrà il compito di comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2015, la parte versata in denaro.

**Esempio 3**: un'impresa richiede una riparazione su un'autovettura nel giugno del 2014 per un importo di 4.000 euro regolarmente fatturato dall'officina, in questo caso sia l'impresa-cliente e officina-fornitrice del servizio, dovranno effettuare la comunicazione entro il 30 aprile.

## 20) Spesometro 2015: operazioni rilevanti ai fini IVA

***(Torna all'indice)***

Il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Modello+operazioni+iva/istruzioni+al+modello+polivalente/Istruzioni_Comunicazione_Polivalente.pdf

Il modello è utilizzabile anche per la comunicazione delle operazioni con i c.d. Paesi *black list* e gli acquisiti da parte degli operatori commerciali con residenza in Italia e a San Marino, disponibile al seguente *link*:

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Modello+operazioni+iva/Modello+di+comunicazione+polivalente/Modello+di+comunicazione+polivalente.pdf)

## 21)Paesi c.d. *black list:* elenco 2015 Agenzia delle Entrate

*(Torna all'indice)*

La L. legge 448/98 ha introdotto per la prima volta l'elenco dei Paesi, c.d. *black list* o a "fiscalità privilegiata", ovvero Stati e territori aventi un regime fiscale con bassa tassazione o anche nulla: in Italia vige l'obbligo di comunicazione di tutte le operazioni intercorse tra le imprese residenti nel nostro Paese e quelle fiscalmente domiciliate in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi c.d. a fiscalità privilegiata.

La ***black list*** **è aggiornata ogni anno dal Ministero dell'Economia e dall'Agenzia delle Entrate**, che, attraverso la ricezione del modello polivalente per il 2015, esercita il monitoraggio di tutte le attività economiche intercorse tra le imprese italiane e le imprese domiciliate in questi paesi a fiscalità privilegiata, aventi importo minimo di 10 mila euro[20], 10.000, riferiti a tutte le operazioni poste in essere nell'anno con il medesimo soggetto estero, al fine di contrastare il fenomeno delle frodi fiscali internazionali.

Pertanto, in Italia tutti i soggetti con partita IVA, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamente Comunicare all'Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate tramite apposita dichiarazione annuale.

L'elenco è stato successivamente oggetto di modifica da parte del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73[21].

---

[20] Secondo la previsione di cui all'art.21 del D. Lgs. 175/2014.

[21] L. 22 maggio 2010, n. 73: "recante Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti

I Paesi a fiscalità privilegiata sono classificati in tre liste:

- *black list* persone fisiche;
- *black list CFC*, "*controlled foreign companies*";
- *black list* - indeducibilità componenti negativi di reddito.

Per verificare se un Paese rientra o meno tra i Paesi *black list* Agenzia delle Entrate, occorre considerare tutte le liste emanate dai singoli decreti attuativi:

L'elenco paesi black list Agenzia entrate aggiornato 2015 è definito da:

- **decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999**, che individua gli Stati e territori con regime fiscale privilegiato con riferimento alle persone fisiche cancellate dalle anagrafi del territori odi residenza, lì trasferite e per le quali opera la presunzione di residenza in Italia;
- **decreto ministeriale del 21 novembre 2001**, che individua gli Stati o territori nell'ambito dei quali opera la normativa delle *controlled foreign companies* (*CFC*), nel caso in cui siano localizzate partecipazioni in società controllate;
- **decreto ministeriale del 23 gennaio 2002**, che individua gli Stati o territori nell'ambito dei quali opera la normativa sull'indeducibilità dei costi che derivano dalle transazioni con operatori residenti.

In particolare, l'art. 2 del decreto include nella lista i seguenti Paesi, ma con alcune eccezioni:

- Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- gli Emirati Arabi Uniti, compresa Dubai, fatta eccezione, le società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico;
- Monaco: con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
- Singapore: fatta eccezione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.

---

recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori", GU n.120 del 25-5-2010; entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2010.

Ad oggi, 27 gennaio 2015, i Paesi appartenenti alla categoria *black list,* (per cui occorre obbligo di comunicazione delle operazioni IVA intercorsi tra gli operatori economici italiani e questi territori, secondo il già citato modello polivalente 2015), sono:

- Alderney (Isole del Canale);
- Andorra;
- Anguilla;
- Antille Olandesi;
- Aruba;
- Bahamas;
- Barbados;
- Barbuda;
- Belize;
- Bermuda;
- Brunei;
- Filippine;
- Gibilterra;
- Gibuti (ex Afar e Issas);
- Grenada;
- Guatemala;
- Guernsey (Isole del Canale);
- Herm (Isole del Canale);
- Hong Kong;
- Isola di Man;
- Isole Cayman;
- Isole Cook;
- Isole Marshall;
- Isole Turks e Caicos;
- Isole Vergini britanniche;
- Isole Vergini statunitensi;
- Jersey (Isole del Canale);

- Kiribati (ex Isole Gilbert);
- Libano;
- Liberia;
- Liechtenstein;
- Lussemburgo (in attesa dell'entrata in vigore del decreto MEF per la sua esclusione dalla lista del 16/12/2014);
- Macao;
- Maldive;
- Malesia;
- Montserrat;
- Nauru;
- Niue;
- Nuova Caledonia;
- Oman;
- Polinesia francese;
- Saint Kitts;
- Nevis;
- Salomone;
- Samoa;
- Saint Lucia;
- Saint Vincent e Grenadine;
- Sant'Elena;
- Sark (Isole del Canale);
- Seychelles;
- Tonga;
- Tuvalu (ex Isole Ellice);
- Vanuatu.

Le liste devono essere considerate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell'operatore economico, pertanto, è sufficiente che l'operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e

dall'attività svolta. Tale operatore avrà l'obbligo di comunicare le operazioni intercorse con i Paesi *black list* ai fini IVA e che superino una determinata soglia, adoperando il nuovo modello polivalente da trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica.

L'elenco dei Paesi sopra indicati considera le modifiche apportate al D.M. 23 gennaio 2002 dal D.M. 27 luglio 2010, che ha stabilito l'esclusione dalla *black list* dei paesi di Cipro, Malta e la Corea del Sud.

Malta e Cipro, seppur contenute nel D.M. 23 gennaio 2002, sono state escluse come da Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 30 luglio 2004 n. 96, dalla *black list* in data 1° maggio 2004, con il loro ingresso nell'Unione Europea.

## 22)San Marino e Lussemburgo esclusi dai Paesi *black list*

*(Torna all'indice)*

*(Black List)*

Dopo una lunga trattativa tra Italia e San Marino, è stato firmato il decreto, che prevede l'**esclusione della repubblica di San Marino dall'elenco paesi *black list* 2015**. San Marino, pertanto, inserito nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata contenuta nell'art. 1 del decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, dal 12 febbraio 2014 ne viene escluso definitivamente.

Ciò a seguito della sottoscrizione, avvenuta il 3 ottobre 2013, di un'apposita Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, con la quale hanno stabilito: la necessità di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito; la predisposizione di numerosi interventi normativi in materia di trasparenza e scambio di informazioni a livello fiscale internazionale da parte di San Marino; l'approvazione della riforma fiscale che porterà il prelievo tributario sammarinese adeguato agli *standard* italiani.

**Lussemburgo uscirà dalla** lista dei Paesi con fiscalità privilegiata, per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze firmato il 16 dicembre 2014: si tratta ora di attendere i 90 giorni dalla pubblicazione in GU, per far si che cadano gli obblighi di comunicazione *black list* anche per Lussemburgo.

## 23)Comunicazione con il nuovo modello polivalente

***(Torna all'indice)***

Tutti i soggetti con Partita IVA, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamente effettuare la c.d. **comunicazione *black list* 2015 Agenzia delle Entrate** – di tutte le operazioni economiche effettuate.

Detto modello, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Modello+operazioni+iva/Modello+di+comunicazione+polivalente/Modello+di+comunicazione+polivalente.pdf, deve riportare le operazioni economiche stabilite dal D.L. 25.3.2010, n. 40, ed, in particolare, l'art. 1, co. 1, che sono intercorse con soggetti, imprese, società aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità agevolata.

Sono obbligati alla comunicazione annuale delle operazioni *black list* tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa, nello specifico:

- società di capitali ed enti commerciali (ex articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, DPR 917/1986;
- società di persone;
- imprese individuali;
- enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa;
- stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti;
- soggetti non residenti nei cui confronti trova applicazione la disciplina delle c.d. *Controlled Foreign Companies;*
- soggetti aventi la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano.

Al contrario, i soggetti NON obbligati alla comunicazione annuale delle operazioni *black list* sono enti e società che non esercitano attività d'impresa, nello specifico:

- enti non commerciali;

- privati;
- **regime dei contribuenti minimi**;
- regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali per il periodo di efficacia dell'opzione.

**Le operazioni *black list* 2015,** per le quali è previsto l'obbligo di comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito modello indicato, **sono tutte quelle operazioni commerciali di** cessione o acquisizione di beni e servizi, compiute in uno specifico anno d'imposta tra le imprese residenti nello stato italiano italiana e i Paesi appartenenti alla lista.

Si indicano le operazioni intracomunitarie soggette all'obbligo di comunicazione, a fini IVA, intercorse con i Paesi a fiscalità privilegiata:

- acquisto di merce da fornitore *black list* extra UE, con sdoganamento della merce nell'UE;
- cessione di beni;
- prestazioni di servizi effettuate e/o ricevute;
- prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione;
- importazioni per cui l'IVA non è dovuta, a seguito della presentazione in **Dogana della dichiarazione d'intento art.20, D. Lgs 175/2014);**
- importazione senza IVA;
- fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni IVA dei soggetti in trasferta in Paesi elencati sulla *black list*, le prestazioni correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall'impresa, relative a:

- trasporti;
- alberghi;
- tutte le spese relative alla trasferta.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni con Paesi *black list* deve essere effettuata per via telematica dai soggetti obbligati mediante apposito modello di comunicazione entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

I dati delle operazioni economiche dei soggetti passivi d'IVA con Paesi della *black list* devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, la periodicità e la

soglia è cambiata a seguito dell'entrate in vigore del decreto semplificazioni. La nuova soglia è fissata a 10 mila euro per tutte le operazioni intrattenute nell'anno con lo stesso operatore estero, quindi considerate complessivamente e non per ciascuna operazione.

Nella Comunicazione delle operazioni *black list* va inoltre dichiarato:

- il codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all'operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato;
- la società: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica;

la denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se persona giuridica;

- per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l'importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta.

Le **sanzioni prevista, per omessa comunicazione, tardiva o errata, a carico dei soggetti obbligati,** con il nuovo modello polivalente, o anche con dati non veritieri o incompleti, è applicabile nella misura di:

- da euro 258 ad euro 2065, elevata al doppio: in caso di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti;
- da euro 2065, aumentata di un quarto fino al doppio: per chi viola con una sola azione od omissione, diverse disposizioni anche relative a tributi diversi;
- sanzione per recidiva: in caso di ripetuta violazione dell'obbligo di comunicazione in esame.

La violazione consistente nell'omessa presentazione della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, con l'applicazione di una sanzione ridotta, cui si aggiungono il valore iniziale dell'imposta con gli interessi di mora per ogni giorno di ritardato pagamento, calcolati al tasso ufficiale di interesse, che per il 2015 è pari allo 0,5%.

## 24) Operazioni con i Paesi *black list* e modello INTRASTAT 2015

***(Torna all'indice)***

L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, con soglia minima di euro 10.000, intercorse tra le imprese residenti in Italia e gli operatori economici dei Paesi *black list*, non esonera le imprese italiane dall'obbligo di comunicazione delle stesse operazioni di cessione e/o acquisto di beni e servizi all'Agenzia Dogane e Monopoli, a mezzo del nuovo modello INTRASTAT 2015.

Reperibile al seguente link,

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/Modulistica/Elenchi+scambi+intracomunitari+di+beni/,

trova il suo fondamento normativo negli artt. 23-25 del D. Lgs. 175/2014.

Si riporta, di seguito, l'elenco dei Paesi dell'Unione europea, in cui vige il suddetto obbligo di comunicazione degli elenchi INTRASTAT:

- Austria;
- Belgio;
- Bulgaria;
- Repubblica ceca;
- Germania;
- Danimarca;
- Estonia;
- Grecia;
- Spagna;
- Finlandia;
- Francia;
- Gran Bretagna;
- Ungheria;
- Irlanda;
- Italia;
- Lituania;
- Lussemburgo;

- Lettonia;
- Malta;
- Olanda;
- Polonia;
- Portogallo;
- Romania;
- Svezia;
- Slovenia;
- Repubblica Slovacca.

## 25)Le novità 2015: operazioni *black list* a 10.000 euro, scadenza annuale, iscrizione in banca dati VIES gratuita

*(Torna all'indice)*

**1) Obbligo di comunicazione *black list* delle operazioni con soglia pari o superiore a 10.000 euro**: ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 175/2014, c.d. decreto "semplificazioni fiscali", la nuova soglia minima, che determina l'obbligo, quindi l'esclusione per valori inferiori, di comunicazione delle operazioni con i Paesi *black list,* indicate in precedenza, per via telematica all'Agenzia, è pari a 10.000 euro all'anno, in sostituzione del valore previgente di 500 euro. Inoltre, il nuovo importo è riferito a tutte le operazioni poste in essere nell'anno con il medesimo soggetto estero.

**2) Iscrizione in banca dati VIES (art.22)**: un'altra novità introdotta dal Decreto Semplificazioni, art.22, riguarda l'autorizzazione concessa dall'Agenzia delle Entrate agli operatori che intendono intrattenere rapporti economici commerciali con altri operatori residenti nei Paesi a fiscalità privilegiata. La richiesta di autorizzazione a poter effettuare operazioni intracomunitarie viene ora concessa nel momento stesso in cui l'Agenzia delle Entrate attribuisce il numero di partita IVA e non più a 30 giorni dalla data di attribuzione della Partita IVA. L'autorizzazione si concretizza per il tramite dell'iscrizione alla banca dati VIES in forma gratuita.

In tal senso, si rimanda al modello di riferimento sul sito dell'Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Tutti+i+comunicati+del+2015/CS+Gennaio+2015/CS+09012015+Vies/001_Com.St+Vies+registrazione+gratuita+09.01.15.pdf

**3) Nuova scadenza annuale**: tra le novità, oltre alla soglia di 10.000 euro e le modalità di autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, cambia la

periodicità delle comunicazioni operazioni *black list 2015,* che assume cadenza annuale. Ne consegue che i termini per l'invio coincidono con quelli dello Spesometro 2015 (30 aprile), venendo meno così l'obbligo di presentare le comunicazioni mensili e trimestrali.

Di qui, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione anche della fiscalità internazionale, l'opportunità di utilizzare lo stesso modello polivalente dello Spesometro 2015, come già indicato.

## 26)Comunicazione delle operazioni con Paesi c.d. *black list:* sintesi

*(Torna all'indice)*

| | **Normativa previgente** | **Normativa *post* decreto semplificazioni fiscali** |
|---|---|---|
| **Soggetti obbligati** | Titolari di Partita IVA in Italia, inclusi i soggetti identificati da un rappresentante fiscale nazionale | Invariata |
| **Operazioni da dichiarare** | Operazioni attive e passive di cessione/acquisto di beni e prestazione/acquisto di servizi intercorse con operatori economici localizzati nei Paesi individuati dalla *black list* | Invariata |
| **Soglia di esonero** | Euro 500, riferiti alla singola operazione effettuata | Euro 10.000, riferiti a tutte le operazioni poste in essere nell'anno con il medesimo soggetto estero |
| **Modulistica da utilizzare** | Modello polivalente, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 2 agosto 2013 | Stesso modello in formato telematico, con aggiornamento della soglia di esonero. |
| **Periodicità dell'adempimento** | Sono previste di due tipi: cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno | Cadenza annuale per tutti i soggetti |

| | | |
|---|---|---|
| | realizzato, nei 4 trimestri precedenti, una o più delle operazioni di seguito indicate, ciascuna del valore complessivo di euro 50.000 per ciascun trimestre:<br>cessioni e acquisti di beni;<br>prestazioni e acquisti di servizi;<br>cadenza mensile, in tutti gli altri casi. | |
| **Termine previsto** | Entro la fine del mese successivo del mese o trimestre di monitoraggio, a seconda della periodicità dell'adempimento | Entro il termine di invio della comunicazione polivalente (speso metro 2015), quindi 30 aprile dell'anno successivo a quello di monitoraggio, come confermato da parte dell'Agenzia delle Entrate |

## 27)Dichiarazione d'intento 2015

*(Torna all'indice)*

Si riepilogano le operazioni intracomunitarie soggette all'obbligo di comunicazione, a fini IVA, intercorse con i Paesi a fiscalità privilegiata:

- acquisto di merce da fornitore *black list* extra UE, con sdoganamento della merce nell'UE;
- cessione di beni;
- prestazioni di servizi effettuate e/o ricevute;
- prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione;
- **importazioni per cui l'IVA non è dovuta, a seguito della presentazione in Dogana della dichiarazione d'intento (art.20, D. Lgs 175/2014);**
- importazione senza IVA;
- fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale.

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in Dogana, ai sensi dell'art.20, D. Lgs 175/2014[22].

[22] Disposizioni transitorie: fino all'11 febbraio 2015, gli operatori economici, interessati dalla normativa, possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Si rimanda, in tal senso, alla sezione "Modello e istruzioni vecchia disciplina", sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente *link*:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/Modello/Modello/lettera_int_mod.pdf

Per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Per approfondimento e modello di riferimento rimanda alla sezione "Modello e istruzioni nuova disciplina", sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente *link*:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/Modello/Modello+dichiarazione+intento/DI_modello.pdf

## 28) Redditi non dichiarabili con il modello 730

*(Torna all'indice)*

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti in possesso della **CU 2015,** che hanno presentato il modello **UNICO Persone Fisiche 2014** pur avendo i requisiti per presentare il 730, o che dopo il 730/2014 hanno presentato un UNICO PF 2014 compilando i quadri RM, RT e RW.

**QUADRO RM:** redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva;*
**QUADRO RT**: plusvalenze di natura finanziaria (c.d. redditi diversi);*
**QUADRO RW:** investimenti all'estero; attività estere di natura finanziaria*.

| QUADRO RM** | QUADRO RT | QUADRO RW*** |
|---|---|---|
| **a.** Redditi di capitale di fonte estera, su cui non sono state applicate le ritenute a titolo di imposta, secondo la normativa italiana | **a.** I redditi diversi di natura finanziaria alle condizioni riportate in tabella | **a.** Nel 2014 sono stati detenuti investimenti all'estero |
| **b.** Interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, su cui non è stata applicata l'imposta sostitutiva, prevista dal D. Lgs. 239/1996 e successive modifiche ed | **b.** Plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate (ad eccezione di quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi c.d. *black list*, a fiscalità privilegiata) | **b.** Nel 2014 sono state svolte attività estere di natura finanziaria |

| | | |
|---|---|---|
| integrazioni | | |
| **c.** Indennità di fine rapporto dei soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta | **c.** Minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non, riportate negli anni successivi | **c.** Proprietari o titolari di altro diritto reale su immobile situati all'estero, per i quali è dovuta l'**IVIE**, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero |
| **d.** Proventi derivanti da depositi a garanzia, per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20% | **d.** Perdite relative ai rapporti da cui possono derivare sempre redditi diversi di natura finanziaria, riportate negli anni successivi | **d.** Titolari di attività finanziarie all'estero per il calcolo dell'**IVAFE**, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero |
| **e.** Redditi derivanti da noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, assoggettati ad imposta sostitutiva pari al 20% | **e.** Dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2014, ai sensi dell'art.7 della L. 448/2001 | ---------- |
| **f.** Dati relativi alla rivalutazione dei terreni operata nel 2014 | ---------- | ---------- |

** I tre quadri devono essere presentati, a seconda dei redditi da dichiarare, unitamente al frontespizio del modello Unico PF 2015, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello Unico.*

***In particolare, i contribuenti che presentano il modello 730, unitamente al* ***quadro RM****, non possono usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria per alcuni dei redditi indicati in questo quadro,come ad esempio il caso di cui alla lettera c, quindi non riceveranno la dichiarazione dei redditi precompilata.*

****Il quadro RW, unitamente agli altri due indicati nella presente sezione, sono contenuti nel modello Uni.Co. Sp 2015, disponibile in formato BOZZA sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:*

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+in+bozza/Unico+Sp+2015+modello+in+bozza/SP_2015_modelli.pdf

## 29)Quadro RW e c.d. *voluntary disclosure*

***(Torna all'indice)***

*(Quadro RW)*

L'obbligo di dichiarare i redditi, derivanti da investimenti e attività finanziarie detenuti all'estero, scaturisce dall'art.4 del D.L. 167/1990, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227[23].

Il quadro RW, nel modello Unico PF (2015), deve essere compilato dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia, indicando gli investimenti all'estero e le attività di natura finanziaria e patrimoniali estere, detenuti alla data del 31 dicembre di ogni anno, nonché l'ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell'anno precedente (ovvero l'anno d'imposta, oggetto di dichiarazione), che abbiano importo complessivo superiore a 10.000 euro. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui, al termine del periodo d'imposta, il contribuente non detiene più investimenti ed attività finanziarie o patrimoniali all'estero.

In altri termini, i soggetti obbligati sono tutti quei contribuenti, con residenza anagrafica in Italia, i quali, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Detto obbligo vale sia che i contribuenti siano i possessori reali e diretti dei suddetti investimenti ed attività, sia che ne siano i titolari effettivi senza godimento diretto. I criteri determinanti, ai fini del suddetto obbligo dichiarativo, sono:

- la residenza anagrafica in Italia del contribuente dichiarante;
- la produzione di redditi, quindi, imponibili secondo ed a beneficio del sistema fiscale italiano[24].

[23] D.L .28 GIUGNO 1990, n. 167, recante disposizioni sulla "Rilevazioni a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 227.

[24] In ogni caso, i redditi derivanti dagli investimenti e dalle attività di natura finanziaria all'estero sono assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, delle imposte sui redditi, da parte degli intermediari residenti (nel paese dove l'attività è ubicata), cui le attività o investimenti sono affidati in gestione, custodia o amministrazione. Quanto detto è

I contribuenti residenti in Italia, obbligati a compilare il quadro RW, sono:

- le persone fisiche;
- le società semplici (s.s.) e le associazioni ad esse equiparate ex art. 5 TUIR;
- gli enti non commerciali.

Sono, invece, esonerati dalla compilazione del citato quadro:

- le società di capitali;
- gli enti commerciali,
- le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

Gli investimenti e le attività, in esame nel presente paragrafo, possono essere riassunti come segue:

- i trasferimenti, da e verso l'estero, di denaro, certificati in serie, di massa o titoli, effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti[25], quando l'ammontare complessivo di detti trasferimenti sia stato superiore ad euro 10.000 nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (sezione I del quadro RW);
- gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, detenuti al termine del periodo d'imposta, con importo complessivo superiore ad euro 10.000 (sezione II del quadro RW);
- i trasferimenti, da, verso e sull'estero, riferiti ad investimenti ed attività di cui ai punti precedenti, sempre che l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati sia stato superiore ad euro 10.000, tenendo conto anche dei disinvestimenti verificatisi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dichiarativo (sezione III del quadro RW).

---

valido anche nel caso in cui detti intermediari intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi (di capitale o redditi diversi). La ritenuta, con aliquota al 20% e a titolo di acconto, si applica anche ai redditi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale, come plusvalenze immobiliari…

[25] Diversamente, si fa riferimento anche al sistema impositivo e di tassazione del Paese in cui si possiedono investimenti ed attività.

La legge comunitaria n. 97/2013, che provvede anche a riformare alcune delle disposizioni di cui al citato art. 4 del D.L. 167/1990[26], introduce, al riguardo, il **criterio della presunzione di redditività**, imponibile ai fini delle imposte dirette, quale principio essenziale alla base del monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero, quando non ne risulta dichiarato il reddito effettivamente prodotto. In particolare, detto criterio prevede che gli investimenti, trasferiti o direttamente costituiti all'estero (comprendendovi anche le attività finanziarie patrimoniali ivi detenute), si presumano fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta.

La legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante[27]: "Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale", istituisce la procedura di collaborazione volontaria, c.d. *voluntary disclosure,* la richiesta di accesso di collaborazione volontaria per denunciare le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale e per altre violazioni in materia fiscale. La nuova procedura attiene a violazioni fino al 30 settembre 2014 e può essere utilizzata fino al 30 settembre 2015. La *ratio* alla base di questo isitituto corrisponde all'istituto del ravvedimento operoso, in riferimento all'omessa o errata dichiarazione di redditi derivanti da investimenti ed attività finanziarie detenute all'estero, per le quali occorre compilare il modello RW del modello Unico:

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+in+bozza/Unico+Sp+2015+modello+in+bozza/SP_2015_modelli.pdf).

---

[26] Dispone in tal senso l'art. 4, co. 1, del D. L. 28 giugno 1990, n. 167, ("Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227): " Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi".

[27] L. 15 dicembre 2014, n. 186, "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", pubblicata in GU n. 292 del 17/12/2014.

Il modulo per accedere alla procedura della *voluntary disclosure* è ad oggi disponibile in formato BOZZA sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente *link*:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+in+bozza/Voluntary+Disclosure+modello+in+bozza/Bozza_modello_voluntary_disclure.pdf

In particolare, aggiungendo il co.5-*quater* al D. L. 167/1990, stabilisce che la procedura di collaborazione volontaria ricorre, su facoltà del contribuente, in violazione dei predetti obblighi dichiarativi, per:

- l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali, costituite o detenute fuori dal territorio dello stato italiano, non dichiarate;
- la definizione delle sanzioni conseguenti;
- lo svolgimento della procedura di accertamento previa accettazione dell'invito al contradditorio previsto secondo la collaborazione volontaria;

infine, anche per la violazione in materia di: imposte sui redditi e relative addizionali (IRPEF, per le persone fisiche, IRES, per le persone giuridiche); imposte sostitutive; imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); imposta sul valore aggiunto (IVA); dichiarazione da parte dei sostituti d'imposta.

## 30) Nuove modalità di comunicazione di alcuni regimi fiscali opzionali

*(Torna all'indice)*

L'art. 16 del D. Lgs. 175/2014, rubricato "Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione", semplifica le modalità con cui aderire a regimi speciali (fiscali opzionali), eliminando l'obbligo di inviare apposita comunicazione sul regime opzionale prescelto ed unificando le comunicazioni relative agli stessi all'interno della dichiarazione dei redditi (Modello Uni.Co. SC) [28].

La finalità che il legislatore ha inteso perseguire è ancora una volta la semplificazione fiscale, a beneficio delle società, evitando al contribuente, a seguito di un mero errore formale, recuperi d'imposta e l'irrogazione di sanzioni amministrative. Il disposto dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2014 si pone così in lettura sistematica, nonché a completamento, dell'istituto della"remissione *in bonis",* introdotto dall'art. 2 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16[29], una "sanatoria" per il contribuente che ha compiuto irregolarità o omissioni di natura formale negli adempimenti previsti dalla legge[30].

Le disposizioni di modifica di cui al citato art. 16 si applicano ai seguenti regimi fiscali opzionali:

1) trasparenza fiscale;
2) consolidato nazionale;
3) *tonnage tax,*

a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (e dunque, dal modello Unico 2015).

---

[28] Modello di dichiarazione unificato compensativo, da cui l'abbreviazione Uni.Co. o più comunemente "Unico".

[29] Decreto legge, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44

[30] La "sanatoria" prevede che pagando una sanzione contenuta (€ 258), il contribuente possa regolarizzare la sua posizione entro il termine di presentazione del modello Unico in scadenza. Non potranno usufruire dell'agevolazione i contribuenti che abbiano un accertamento in corso che contempli anche l'oggetto della sanatoria.

La scelta va indicata nel modello Uni.Co Sc 2015, Quadro OP, SEZ. I (*tonnage tax*), SEZ. II (consolidato nazionale), SEZ. III (trasparenza fiscale), ad oggi disponibile in BOZZA, al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+in+bozza/Sc+2015+modello+in+bozza/SC_2015_modelli.pdf

| **Termine dell'opzione per la trasparenza fiscale (disciplina transitoria)** | |
|---|---|
| **Triennio 2014 – 2016** | **Triennio 2015 - 2017** |
| Vecchio termine:<br>31/12/2014<br>(apposito modello ministeriale) | Nuovo termine:<br>30/09/2015<br>(modello Uni.Co. 2015)** |

***Unico Sc 2015, disponibile al seguente link:*
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+in+bozza/Sc+2015+modello+in+bozza/SC_2015_modelli.pdf,

Quadro OP, sez. III.

## 31) Razionalizzazione in materia di IRAP

***(Torna all'indice)***

Si rende opportuno sottolineare, in connessione tematica agli argomenti sin qui esposti, la modifica recata dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2014 in materia di Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP). Esso riscrive, in parte, l'art. 5-*bis*, del D. Lgs. n. 446 del 1997, istitutivo dell'imposta. La norma, consente alle società di persone ed agli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, di optare per la determinazione della base imponibile secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli enti commerciali.

A seguito delle novità introdotte, la relativa opzione non deve essere più comunicata entro 60 giorni, dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la si esercita, ma nella dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale viene esercitata (al pari di quanto esposto sui regimi fiscali opzionali).

## 32) Schema esemplificativo regimi fiscali opzionali

*(Torna all'indice)*

| I NUOVI TERMINI PER LE OPZIONI | | |
|---|---|---|
| **Regime opzionale** | **Termine *ante* decreto semplificazioni** | **Termine *post* decreto semplificazioni** |
| Trasparenza fiscale (artt. 115 – 116 TUIR) | Entro il primo dei tre esercizi di validità dell'opzione | Nella dichiarazione redditi o IRAP*, presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione |
| Consolidato nazionale (artt. 117 – 129 TUIR) | Entro il 16° giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui l'opzione si riferisce | |
| *Tonnage tax* (artt. 155 – 161 TUIR) | Entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta, a partire dal quali s'intende fruirne | |
| Base imponibile IRAP (art. 5-*bis*, co. 2, D. Lgs. 446/1997) | Entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta, per il quale si esercita l'opzione | |

** Il modello di riferimento è ad oggi disponibile in formato BOZZA al seguente link:*
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+in+bozza/Irap+2015+modello+in+bozza/IRAP_mod.pdf

## 33) Le nuove agevolazioni IVA sulle abitazioni „non“ di lusso: le categorie catastali

*(Torna all'indice)*

L'art. 33 del D. Lgs. 175/2014 modifica i criteri per individuare le case di abitazione, per le quali è possibile fruire dell'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta sul valore aggiunto[31]: a partire dall'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali, l'applicazione dell'agevolazione IVA "prima casa" è vincolata alla categoria catastale dell'immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle case di abitazione oggetto dell'agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili "di lusso".

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 33 citato al numero 21), Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, l'aliquota IVA del 4% si applica agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

- cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile;
- cat. A/8 - abitazioni in ville;
- cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

Così disponendo, l'art. 33 del D. Lgs. 175/2014 allinea la nozione di "prima casa", rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata IVA del 4%, alla definizione prevista dalla disciplina in materia di imposta di registro[32].

Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, in sede di stipula dell'atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull'abitazione per il quale si intende fruire dell'aliquota IVA del 4%, deve essere dichiarata la

---

[31] E' prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% agli atti imponibili ad IVA, che abbiano ad oggetto detti immobili.

[32] E' prevista l'aliquota nella misura del 2% per i trasferimenti delle case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

classificazione o la classificabilità catastale dell'immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore, di seguito indicate:

- cat. A/2 – abitazioni di tipo civile;
- cat. A/3 – abitazioni di tipo economico;
- cat. A/4 – abitazioni di tipo popolare;
- cat. A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare;
- cat. A/6 – abitazioni di tipo rurale;
- cat. A/7 – abitazioni in villini;
- cat. A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi),

oltre all'attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell'agevolazione[33].

Lo sgravio fiscale può essere esteso anche per l'acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- C/2, cantina o soffitta;
- C/6, box o posto auto;
- C/7, tettoia chiusa o aperta.

Qualora in sede di stipula di contratto preliminare di vendita sia stata effettuata la classificazione dell'abitazione come immobile "di lusso", ai sensi della precedente disciplina, con la conseguente applicazione dell'imposta agli acconti sul prezzo di compravendita con un'aliquota superiore all'aliquota del 4%, è possibile rettificare le relative fatture mediante variazione in diminuzione, al fine di applicare l'aliquota IVA del 4% sull'intero corrispettivo dovuto[34].

Resta fermo che l'agevolazione IVA "prima casa" non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale A/10 – uffici e studi privati.

---

[33] Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

[34] Sul punto, art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 e risoluzione Agenzia delle Entrate 7 dicembre 2000, n. 187.

| **Atto di compravendita prima casa*** | | |
|---|---|---|
| | **Atto soggetto a registro** | **Atto soggetto ad IVA** |
| **Aliquota imposta di registro** | 2% | 200 € |
| **Aliquota IVA** | ------- | **4%** |
| **Imposte ipotecarie** | 50 € | 200 € |
| **Imposte catastali** | 50 € | 200 € |

** Nella costante ottica di semplificazione, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali (D. Lgs. 175/2014, art.33), il 13/12/2014, la definizione di "abitazione* ***non di lusso"agevolabile*** *è la stessa sia ai fini IVA che ai fini del registro; comprende tutti gli immobili (e relative pertinenze) che rientrano nelle seguenti categorie catastali:* ***A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11.***

| **Atto di compravendita di immobili abitativi, diversi dalla prima casa** | | |
|---|---|---|
| | **Atto soggetto a registro** | **Atto soggetto ad IVA** |
| **Aliquota imposta di registro** | 9% | 200 € |
| **Aliquota IVA** | ------- | [10% o 22%]** |
| **Imposte ipotecarie** | 50 € | 200 € |
| **Imposte catastali** | 50 € | 200 € |

***Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, il criterio di individuazione degli immobili di lusso continua ad applicarsi in base alle disposizioni di cui al D.M. 02/08/1969, a prescindere dalla categoria catastale. Essa, pertanto, non è contemplata nelle disposizioni richiamate, di cui al'art.33 D. Lgs. 175/2014.*

## 34) ISEE 2015: il nuovo riccometro ed i servizi di *welfare*

*(Torna all'indice)*

Lo *start-up* è dato dal Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rubricato: "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" [35]. L'ISEE era già nato un anno fa, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ma senza trovare applicazione pratica, in attesa della definizione della nuova DSU.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**) è la certificazione necessaria per ottenere l'**ISEE**, calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare.

Come previsto nel decreto, a partire da questo anno, sono presenti novità, in primo luogo nelle modalità di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU)' nonché nella struttura del modello.

La compilazione della DSU può avvenire per via telematica, tramite il sito dell'INPS, nella sezione dello Sportello del cittadino ("Servizi *on-line*" – "Servizi per il Cittadino"). Ne consegue che le informazioni utili saranno solo in parte auto-dichiarate dal firmatario, titolare dei redditi e del valore del patrimonio ivi presenti. Infatti, a seguito di registrazione ed inserimento dei propri dati anagrafici e di quelli dei componenti il nucleo familiare, il dichiarante visualizzerà dal sito una serie di dati relativi alla sua situazione economico – finanziaria, già presenti negli archivi telematici dell'INPS (per quanto riguarda i trattamenti assistenziali e previdenziali erogati) e dell'Agenzia delle Entrate (per la dichiarazione dei redditi, ovvero il reddito complessivo a fini IRPEF). In tal senso, la riforma in esame si colloca sulla falsa riga del modello 730-precompilato: l'Amministrazione di riferimento, l'INPS, propone un documento già compilato, che il contribuente può accettare oppure

[35] Pubblicato in GU Serie Generale n.267 del 17/11/2014 - Suppl. Ordinario n. 87 ed entrato in vigore lo scorso 2 dicembre 2014.

modificare o integrare. In quest'ultimo caso, questi procederà con il Modulo integrativo, auto-dichiarando dati eventualmente mancanti nella DSU inviata telematicamente, essenziali ai fini del calcolo ISEE. E' diverso, invece, l'utilizzo della DSU per ottenere l'ISEE corrente, che si dovrà compilare soltanto al verificarsi di eventi nella vita del dichiarante, che comportano la modifica dei dati reddituali comunicati nella DSU, già inviata all'ente erogatore ed in corso di validità, tali da rivalutare le modalità di fruizione della prestazione socio-assistenziale richiesta.

Di seguito, si analizzano nel dettaglio tutte le novità intervenute sul tema, a proposito:

- della nuova DSU, sui dati componenti il modello, i **moduli,** dunque le particolarità circa i componenti il nucleo familiare;
- delle nuove 5 tipologie di ISEE;
- del Modulo integrativo;
- dell'ISEE corrente,

attraverso una lettura combinata delle due fonti normative di riferimento: il decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, che ha definito le prime istruzioni operative per l'applicazione della nuova normativa relativa all'ISEE.

Per quanto riguarda la struttura del modello, la nuova **DSU modulare** è conforme alle molteplici informazioni patrimoniali e reddituali e al numero dei componenti il nucleo familiare, ed eventuali relative maggiorazioni, che il contribuente deve dichiarare in funzione della specifica prestazione socio-assistenziale richiesta.

ADMAIORA
...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

| | |
|---|---|
| **Modulo MB.1** | Compilazione da parte di tutti, per tutte le prestazioni (Modello MINI) |
| **Modulo MB.2** | Da compilare solo in caso di:<br>✓ prestazioni per il diritto allo studio universitario<br>✓ prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro |
| **Modulo MB.3** | Da compilare solo in caso di:<br>✓ prestazioni socio-sanitarie residenziali (es.: ricovero presso RSSA, residenza protetta e simili) |
| **Modulo MB.1rid** | Da compilare in alternativa al modulo MB.1, quando si preferisce far riferimento ad un nucleo familiare ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) in caso di:<br>✓ prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni<br>✓ prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca |
| **Modulo FC.1** | Compilazione da parte di tutti, per tutte le prestazioni (Modello MINI) |
| **Modulo FC.2** | Da compilare solo in caso di:<br>✓ presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti |
| **Modulo FC.3** | Da compilare solo in caso di:<br>✓ presenza nel nucleo di persone esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o in caso di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali |
| **Modulo FC.4** | Da compilare solo per il calcolo della "componente aggiuntiva" in caso di:<br>✓ prestazioni socio-sanitarie residenziali (compilazione da parte del figlio del beneficiario)<br>✓ prestazioni per minorenni o universitarie in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (compilazione da parte del genitore non convivente con il figlio) |

Nel calcolo dell'ISEE, è importante sottolineare la novità circa l'introduzione delle voci patrimoniali e finanziarie (riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU), che si aggiungono al reddito complessivo (a fini IRPEF). **Parametro fondamentale è poi rappresentato dai componenti il nucleo familiare del dichiarante, con eventuali situazioni di disagio che comportano l'applicazione del coefficiente di maggiorazione.** Il reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare rappresenta il divisore cui rapportare la situazione reddituale e patrimoniale dichiarate, ottenendo così l'ISEE. Di qui la denominazione di nuovo **riccometro,** il valore che misura la ricchezza effettiva delle famiglie. L'indicatore è stato affinato per frenare l'evasione fiscale, quindi per vietare l'accesso a determinate prestazioni a contribuenti non aventi diritto, a discapito dei reali beneficiari. Il nuovo ISEE 2015

non è altro che uno "specchio fiscale", con cui l'Amministrazione previdenziale può osservare con precisione la situazione di reddito e patrimonio di ciascun contribuente.

## 35) Schemi esemplificativi

*(Torna all'indice)*

| SCALA DI EQUIVALENZA | |
|---|---|
| **Nucleo familiare composto da** | **Parametro** |
| 1 componente | **1,00** |
| 2 componenti | **1,57** |
| 3 componenti | **2,04** |
| 4 componenti | **2,46** |
| 5 componenti* | **2,85** |

** Da 6 componenti in poi, al valore 2,85, relativo a n. 5 componenti, si aggiunge il coefficiente 0,35 per ogni ulteriore componente. Ad esempio, per un nucleo familiare composto da 8 componenti, il parametro sarà: 2,85 + (0,35 * 3) = 3,9.*

| LE MAGGIORAZIONI | |
|---|---|
| Nuclei familiari con tre figli | **0,20** |
| Nuclei familiari con quattro figli | **0,35** |
| Nuclei familiari con cinque o più figli | **0,50** |
| Nuclei familiari con figli minorenni, in cui entrambi genitori (o l'unico genitore presente) abbiano lavorato per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati | **0,2, ovvero 0,3, se uno o più minori hanno età inferiore a tre anni compiuti** |
| Nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. In tal caso, ai fini della determinazione del nucleo familiare, si considera il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli.* | **0,2, ovvero 0,3, se uno o più minori hanno età inferiore a tre anni compiuti** |
| Presenza nel nucleo familiare di un componente al quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo | **1,00** |
| Presenza nel nucleo familiare di un componente in convivenza anagrafica che non sia considerato nucleo familiare a se stante | **1,00** |

** Ciò è possibile a mano che non sussistano i casi seguenti:*
*a) il genitore è coniugato con persona diversa dall'altro genitore;*
*b) il genitore ha figli con persona diversa dall'altro genitore;*

*c) con provvedimento del giudice è stato stabilito il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli;*

*d) sussiste esclusione dalla potestà sui figli oppure è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*

*e) è stato accertato in sede giurisdizionale o dai servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.*

## 36) I nuovi dati ISEE

*(Torna all'indice)*

A partire dal 2015, in aggiunta al reddito complessivo a fini IRPEF, si considerano:

- i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo d'imposta, ad esempio contributi minimi, cedolare secca affitti, premi di produttività;
- redditi esenti, nonché trasferimenti monetari ottenuti dalla P.A., assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento;
- Redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari.

Fanno da contrappeso alcuni sconti e franchigie previste, in particolare:

- **per i redditi da lavoro dipendente**, è prevista la sottrazione di una quota pari al 20% e fino ad un massimo di 3.000 euro, in considerazione dei costi di produzione del reddito;
- **per le pensioni, a fini assistenziali**, è prevista la sottrazione di una quota pari al 20% e fino ad un massimo di 1.000 euro, in considerazione delle maggiori spese connesse alla vecchiaia;
- **l'importo massimo della spesa effettivamente sostenute per l'affitto registrato** passa da 5.165 (del 2014) a **7.000 euro**, che può essere portato in deduzione. L'importo è incrementato di euro 500, per ogni figlio convivente successivo al secondo;
- per quanto riguarda **le franchigie per disabilità,** è prevista la possibilità di sottrarre sino a 5.000 euro le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali[36]. Inoltre, sono stabilite altre soglie di sottrazione dal reddito complessivo:

a) euro 4.000 per persona con disabilità media, soglia aumentata a 5.500 euro, se minorenne;

[36] Si tratta ad esempio delle spese per l'acquisto dei cani da guida; per servizi d'interpretariato per le persone sorde; spese mediche e di assistenza specifiche per i disabili.

b) euro 5.500 per persona con disabilità grave, incrementata a 7.500 se minorenne;
c) euro 7.000 per persona non autosufficiente, portata a 9.500 se minorenne.

Per quanto riguarda la novità circa la **valutazione** degli **immobili,** ovvero il valore dei fabbricati e dei terreni secondo l'imponibile IMU[37], la prima casa, tuttavia, non concorre per il calcolo ISEE fino ad un valore di 52.500 euro. In presenza di mutuo non si considera l'intero valore, ma solo la parte che supera l'importo del mutuo residuo.

Oltre al valore del patrimonio immobiliare detenuto in Italia e all'estero, anche se locato[38], altra presenza determinante nella DSU sarà quella di (eventuali) **conti correnti bancari e/o postali**, spesso invisibili agli occhi dell'Amministrazione fiscale negli anni precedenti.

A questi si aggiungono: i depositi bancari, gli investimenti in Titoli di Stato e in azioni. Dovranno essere dichiarati anche i redditi esenti IRPEF, come le borse di studio, gli assegni di accompagnamento e le pensioni di invalidità.

Altra novità per il 2015 è l'obbligo di dichiarare il possesso di **auto e moto** di cilindrata superiore ai 500 cc. L'obbligo è previsto, inoltre, per il possesso di qualsiasi imbarcazione.

Inoltre, saranno aggiunti 500 euro per ogni figlio convivente, successivo al secondo.

In particolare, le informazioni che **devono essere auto-dichiarate** sono:

- la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;
- l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;

---

[37] Dato reale del valore dell'immobile nel mercato immobiliare.

[38] Così come avveniva negli anni precedenti, sono compresi i redditi derivanti dall'immobile locato con il regime della cedolare secca.

- l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- le seguenti componenti reddituali: redditi esenti da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero; proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP); assegni per il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito) non erogati dall'INPS, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli, nonché, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore;
- il valore del canone di locazione annuo;
- le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- le componenti del patrimonio immobiliare, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo;
- le componenti del patrimonio mobiliare;

- le donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento della Guardia di finanza.

In sintesi, nella DSU mini e DSU modulare confluiscono:

- redditi;
- spese e franchigie;
- valore del patrimonio immobiliare definito ai fini IMU;
- l'importo del mutuo deducibile dal patrimonio.

I redditi e trattamenti, presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, sono i valori riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (per il 2015, l'anno solare di riferimento per queste voci sarà il 2013). Per quanto riguarda, le voci di nuova introduzione, quali il valore del patrimonio, secondo l'imponibile IMU, dei conti correnti bancari e finanziari, nonché dell'eventuale mutuo deducibile dal patrimonio, essi si riferiscono al 31 dicembre dell'anno solare precedente la presentazione della DSU (per il 2015, l'anno solare di riferimento per queste voci sarà il 2014).

Per le parti auto dichiarate, il contribuente inserisce i suoi dati anagrafici, nonché quelli dei componenti il nucleo familiare, compresi eventuali soggetti disabili: egli è il c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto sottoscritto, per conto proprio e dei familiari componenti il nucleo[39].

Saranno rafforzati i controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS, dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza. Rispetto alle autocertificazioni, l'Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatici, rilevando omissioni e difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Se l'Agenzia delle Entrate non avrà informazioni utili, sarà l'INPS a stabilire delle procedure per il controllo automatico delle componenti auto-dichiarate

[39] *Ex* artt. 19, 46 e 47 DPR 445/2000.

attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti.

Nel caso in cui vengano rilevate omissioni o difformità il contribuente può:

- presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
- richiedere ugualmente la prestazione tramite l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità

Diversamente da quanto previsto per la compilazione della dichiarazione dei redditi, per la quale il contribuente ha facoltà di scegliere la precompilata o la via ordinaria non ci sarà nessun periodo transitorio: dal primo gennaio, coloro che s'iscrivono ad una prestazione per la quale occorre l'ISEE dovranno compilare la nuova DSU. Le dichiarazioni compilate con le vecchie regole non saranno più valide.

**Gli indicatori ottenuti saranno i c.d. ISEE specifici,** che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo; essi coesistono con quello ordinario, riferito alla compilazione della sola DSU – mini.

## 37) ISEE specifici

*(Torna all'indice)*

Tra le **novità** del nuovo riccometro, è prevista la coesistenza di 5 indicatori specifici al fianco di quello ordinario.

L'ISEE *standard* (o ordinario) è l'indicatore ottenuto a seguito della compilazione della DSU mini, sulla base di redditi e patrimoni dei componenti di un nucleo familiare, che non registra alcuna particolarità di composizione.

In aggiunta vi sono altri **5 ISEE specifici**:

- **ISEE Università:** per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Nel caso di richiesta di prestazioni universitarie (mensa, alloggio…), lo studente "fuori sede" e non "autonomo" è "attratto" nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza. Pertanto, rileveranno anche i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti del nucleo familiare dei genitori.

- **ISEE Socio-sanitario:** per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare a persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio, è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni). Nel caso di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona e non anche di quelli dei genitori con cui vive.

▪ **ISEE Socio sanitario – Residenze:** tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali, residenze protette). Si ricorda che in tal caso l'ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario nazionale. Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, salvo che il figlio non sia a sua volta disabile e/o non autosufficiente. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente, che ha figli che possono aiutarlo, da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Aifini della determinazione dell'importo della retta per il ricovero in una struttura, in sede di calcolo dell'ISEE dell'anziano non autosufficiente, si tiene conto anche della condizione economica dei figli non inclusi nel suo nucleo mediante il calcolo della c.d. componente aggiuntiva; essa non è calcolata se il figlio (o qualunque altro componente del suo nucleo) è a sua volta disabile e/o non autosufficiente. Inoltre, la retta pagata per il ricovero è detraibile per l'ISEE ordinario degli altri componenti il nucleo familiare (o del medesimo beneficiario per la richiesta di altre prestazioni). Infine, in sede di calcolo dell'ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale).

▪ **ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro o non conviventi:** per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, per stabilire se la condizione del genitore non coniugato o non convivente incida o meno ai fini del calcolo ISEE del nucleo familiare del minorenne. Se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall'altro genitore, in sede di calcolo dell'ISEE per la retta agevolata per

l'asilo nido si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio (salvo i casi di esclusione).

- **ISEE Corrente:** ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi (o due mesi - da rapportare all'intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa) quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.

| | |
|---|---|
| **QUADRO S1**<br>**RICHIESTA DI ISEE CORRENTE** | Per poter richiedere l'ISEE CORRENTE è necessario aver già presentato una DSU. Tale DSU è quella di riferimento per verificare se le variazioni di reddito intervenute sono sufficientemente elevate da giustificare il calcolo dell'indicatore aggiornato in sostituzione di quello ordinario.<br>Codice fiscale del dichiarante — Estremi della DSU già presentata<br>Prot. n. _____ |
| **QUADRO S2**<br>**VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA** | Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell'ISEE CORRENTE sono le seguenti:<br>A) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;<br>B) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino attualmente non occupati, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;<br>C) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.<br>Indicare i componenti del nucleo familiare per cui è intervenuta una variazione della situazione lavorativa (deve trattarsi di componenti inclusi nel Quadro A della DSU già presentata). Per ciascun componente indicare altresì la tipologia di variazione della situazione lavorativa – A, B o C, seguendo la casistica sopra descritta – nonché la data in cui è intervenuta la variazione – cioè la data di risoluzione del rapporto di lavoro, cessazione dell'attività, ecc.<br>COGNOME — NOME — CODICE FISCALE — TIPO DI VARIAZIONE — DATA DELLA VARIAZIONE<br>☐ A ☐ B ☐ C<br>☐ A ☐ B ☐ C<br>☐ A ☐ B ☐ C |

*Fonte: GU Serie Generale n.267 del 17/11/2014 - Suppl. Ordinario n. 87.*

ADMAIORA

...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

| | |
|---|---|
| **QUADRO S3 SITUAZIONE REDDITUALE CORRENTE**<br><br>Indicare i seguenti redditi e trattamenti:<br>LD: redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione;<br>LA: redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese costituite nello stesso periodo dell'esercizio dell'attività;<br>TR: trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, inclusi carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi di pensione (LD). | Per ciascun componente indicato nel quadro S2 specificare i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi compilando la tabella seguente. Solo nel caso di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa (componenti caratterizzati dalla lettera A nella tabella del Quadro S2) è possibile, alternativamente, compilare la tabella successiva riferita ai medesimi redditi percepiti negli ultimi due mesi. In tal caso i redditi saranno moltiplicati per 6. |
| | REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NEGLI ULTIMI 12 MESI |
| | Codice fiscale \| LD Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati \| LA Reddito da attività d'impresa o lavoro autonomo \| TR Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari |
| | |
| | |
| | |
| | REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NEGLI ULTIMI 2 MESI (solo caso A del Quadro S2) |
| | Codice fiscale \| LD Reddito lavoro dipendente, pensione e assimilati \| LA Reddito da attività d'impresa o lavoro autonomo \| TR Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari |
| | |
| | |
| | |
| **QUADRO S4 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA** | Indicare la documentazione e certificazione allegata attestante la variazione della condizione lavorativa (es.: lettera di licenziamento, cessazione partita IVA, ecc.) e le componenti reddituali aggiornate (es. busta paga, ecc.) |
| | Codice fiscale \| Documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate |
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 |

*Fonte: GU Serie Generale n.267 del 17/11/2014 - Suppl. Ordinario n. 87.*

## 38) ISEE corrente

*(Torna all'indice)*

In sintesi, per poter richiedere l'ISEE Corrente è necessario:

- il **possesso** di un **ISEE** in corso di validità;
- una **variazione della situazione reddituale** complessiva del nucleo superiore al **25%** rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente;

In conseguenza di una **variazione della situazione lavorativa** per uno o più componenti il nucleo. Le **variazioni della situazione lavorativa** che vengono considerate ai fini della richiesta dell'ISEE corrente sono le seguenti:

**a)** lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

**b)** lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

**c)** lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

La DSU, nella versione del modello sostitutivo **(Modulo MS)** per il calcolo dell'ISEE corrente, può essere presentata dal dichiarante della DSU in corso di validità, che si richiede di aggiornare, o dal componente del nucleo per il quale è intervenuta una variazione della situazione lavorativa.

L'ISEE corrente ha validità di **due mesi** dal momento della presentazione della DSU.

Ai fini della compilazione:

- nel **QUADRO S1 "RICHIESTA DI ISEE CORRENTE",** occorre indicare il codice fiscale del dichiarante della dichiarazione già presentata e gli estremi di quest'ultima;
- nel **QUADRO S2 "VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA"**, si indicano nella prima, seconda e terza colonna della tabella, rispettivamente il cognome, il nome, il codice fiscale dei componenti per i quali è intervenuta una variazione della situazione lavorativa[40].

Nella quarta colonna e nella quinta colonna devono essere riportati il tipo e la data della variazione.

- nel **QUADRO S3 "SITUAZIONE REDDITUALE CORRENTE",** si riportano **i redditi ed i trattamenti (previdenziali ed assistenziali)** aggiornati alla variazione della situazione lavorativa, dichiarata nel quadro precedente. Si tratta di:
- **redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati** (LD), conseguiti nei **12 mesi** precedenti a quello della richiesta della prestazione;
- **redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo** (LA), svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei **12 mesi** precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell'esercizio dell'attività;
- **trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito**, (TR) a qualunque titolo percepiti da PP. AA., non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati (LD) percepiti nei **12mesi** precedenti a quello della richiesta della prestazione.

**Solo** nel caso di **lavoratore dipendente a tempo indeterminato** per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile indicare in **alternativa** i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi **2 mesi**. In tal caso i redditi ed i trattamenti saranno moltiplicati per sei.

---

[40] La variazione della situazione lavorativa deve riguardare i componenti inclusi nel Quadro A della DSU già presentata.

Nel QUADRO S4 **"DOCUMENTAZIONE ALLEGATA"**, occorre indicare il codice fiscale del dichiarante del componente il nucleo per il quale è intervenuta una variazione della situazione lavorativa di cui al paragrafo §, la documentazione e la certificazione allegata attestante la variazione stessa (ad esempio lettera di licenziamento, cessazione partita IVA ecc.) e le componenti reddituali aggiornate (come la busta paga ecc).

Per la modulistica, riferita agli argomenti trattati nella presente sezione, si rimanda alla fonte ufficiale: **Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,: "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159", pubblicato in GU Serie Generale n.267 del 17/11/2014 - Suppl. Ordinario n. 87 ed entrato in vigore lo scorso 2 dicembre 2014.**